SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 luglio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della giustizia

Ministero dell'interno

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 luglio 2011, n. **120**.

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-*ter*. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 147-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 147-*ter*, comma 1-*ter*».

3. All'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma»;

b) al comma 4-*bis*, dopo le parole: «ai commi» è inserita la seguente: «1-*bis*,».

Art. 2.

Decorrenza

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti.

Art. 3.

Società a controllo pubblico

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente articolo al fine di disciplinare in maniera unifor-

me per tutte le società interessate, in coerenza con quanto previsto dalla presente legge, la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2426):

Disegno di legge presentato dall'On. LELLA GOLFO il 7 maggio 2009.

Assegnato alla Commissione VI (FINANZE), in sede referente, il 9 luglio 2009, con pareri delle Commissioni I, II.

Esaminato dalla Commissione VI, in sede referente, il 10 novembre 2009, il 19 e 26 gennaio 2010, il 15 e 30 giugno 2010, il 6, 7 e 21 luglio 2010.

Assegnato nuovamente alla Commissione VI, in sede legislativa, il 1° dicembre 2010, con pareri delle Commissioni I e II

Esaminato dalla Commissione VI, in sede legislativa ed approvato in un testo unificato con l'atto C. 2956 (MOSCA ED ALTRI) il 2 dicembre 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2482):

Assegnato alla Commissione 6ª (FINANZE E TESORO), in sede referente il 18 gennaio 2011, con pareri delle Commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla Commissione 6ª, in sede referente, l'8, 9, 10, 15, 17, 22, 23 e 24 febbraio 2011, il 1°, 2, 3, 8 e 9 marzo 2011.

Assegnato nuovamente alla Commissione 6ª, in sede redigente, il 9 marzo 2011.

Esaminato dalla Commissione 6ª, in sede redigente il 10 marzo 2011.

Relazione scritta annunciata il 14 marzo 2011 (atto n. 2482, 1719, 1819, 2194 e 2328-A) relatore on. GERMONTANI.

Esaminato dall'Aula il 9 marzo 2011 ed approvato con modificazioni il 15 marzo 2011.

Camera dei deputati (atto n. 2426-2956-B):

Assegnato alla Commissione VI (FINANZE), in sede referente, il 23 marzo 2011, con parere delle Commissioni I e II.

Esaminato dalla Commissione VI, in sede referente, il 24, 29 e 31 marzo 2011, il 13 aprile 2011, il 5 maggio 2011 e il 22 giugno 2011.

Esaminato in Aula ed approvato il 28 giugno 2011.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 147-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 147-*ter (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione)*. — 1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

1-*bis*. Le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

1-ter. *Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico.*

2.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 2409-*septiesdecies* del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con

i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per un numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'art. 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile . l'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.».

— Il testo dell'art. 147-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 147-*quater (Composizione del consiglio di gestione)*. — 1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

1-*bis*. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'art. 147-*ter*, comma 1-*ter*.».

— Il testo dell'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 148 *(Composizione)*. — 1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:

a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;

b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;

c);

d).

1-bis. *L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000, e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma.*

2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Si applica l'art. 147-*ter*, comma 1-*bis*.

2-*bis*. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra í sindaci eletti dalla minoranza.

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera *b)* da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4-*bis*. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi *1*-bis, 2 e 3.

4-*ter*. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-*bis* e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 3.

4-*quater*. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monastico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile è il seguente:

«Art. 2359 (*Società controllate e società collegate*). — Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra socie dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a socie controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione d Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).».

11G0161

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 21 luglio 2011.

Rideterminazione - per effetto della riduzione di cui all'art. 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - delle rate 2011, di cui ai piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 2006, della Camera dei deputati, dell'Assemblea regionale siciliana, dei Consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia, della Valle d'Aosta, dell'Abruzzo e dei Consigli provinciali di Bolzano e di Trento del 2008, del Consiglio regionale della Sardegna e del Parlamento europeo del 2009 e dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 2010.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 21 luglio 2011 ha rideterminato le rate 2011 di cui ai piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 2006, della Camera dei deputati, dell'Assemblea regionale siciliana, dei Consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia, della Valle d'Aosta, dell'Abruzzo e dei Consigli provinciali di Bolzano e di Trento del 2008, del Consiglio regionale della Sardegna e del Parlamento europeo del 2009, dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 2010;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente alla regolarità, riscontrata dal Collegio dei revisori di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo. Quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto Collegio non abbia riferito alla Presidenza della Camera dei deputati, l'erogazione è subordinata all'avvenuto deposito.

Roma, 21 luglio 2011

Il Presidente: FINI

Il Segretario generale: ZAMPETTI

XVI LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 151/2011

Oggetto: Rideterminazione – per effetto della riduzione di cui all'art. 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – delle rate 2011 di cui ai piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 2006, della Camera dei deputati, dell'Assemblea regionale siciliana, dei Consigli regionali del Friuli- Venezia Giulia, della Valle d'Aosta, dell'Abruzzo e dei Consigli provinciali di Bolzano e di Trento del 2008, del Consiglio regionale della Sardegna e del Parlamento europeo del 2009 e dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 2010.

Riunione di giovedì 21 luglio 2011.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), recante la riduzione di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui alla menzionata legge n. 157 del 1999;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 23 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2007, n. 105, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 62 in pari data, recante il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 5-6 novembre 2006;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 29 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2008, n. 177, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera

dei deputati n. 30 in pari data, recante il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 e 14 aprile 2008;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 29 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2008, n. 177, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 31 in pari data, recante il piano di ripartizione dell'acconto dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 13 e 14 aprile 2008;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 29 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2008, n. 177, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 32 in pari data, recante il piano di ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia del 13 e 14 aprile 2008;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 29 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2008, n. 177, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 33 in pari data, recante il piano di ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta del 25 maggio 2008;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 28 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2009, n. 175, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 72 in pari data, recante il piano di ripartizione della rata 2009 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli provinciali di Bolzano del 26 ottobre e di Trento del 9 novembre 2008;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 28 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2009, n. 175, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 73 in pari data, recante il piano di ripartizione della rata 2009 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale dell'Abruzzo del 14-15 dicembre 2008;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 28 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2009, n. 175, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 74 in pari data, recante il piano di ripartizione della rata 2009 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 15-16 febbraio 2009;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 28 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2009, n. 175, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 71 in pari data, recante il piano di ripartizione della rata 2009 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 6-7 giugno 2009;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 8 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2010, n. 140, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 103 in pari data, concernente l'attribuzione dei rimborsi ai movimenti e partiti politici per le consultazioni elettorali svoltesi nel 2008, a seguito della presentazione delle relative richieste entro il termine differito dall'art. 3, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 27 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2010, n. 175, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 109 in pari data, recante i piani di ripartizione della rata 2010 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28-29 marzo 2010;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 4 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 2011, n. 107, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 146 in pari data, concernente l'attribuzione dei rimborsi ai movimenti e partiti politici per le elezioni regionali del 28-29 marzo 2010, a seguito della presentazione delle relative richieste entro il termine differito dall'art. 2, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

Vista la nota con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione VI – Ufficio V comunica l'ammontare dei fondi relativi alle rate in oggetto;

Delibera:

Art. 1.

1. La ripartizione delle rate 2011 dei rimborsi per le spese elettorali di cui in premessa è determinata nei prospetti allegati, che fanno parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

1. È disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dai prospetti di cui all'articolo 1 a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati.

Art. 3.

1. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente deliberazione, restano ferme le disposizioni delle deliberazioni di cui in premessa.

Art. 4.

1. La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allegato 1 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 151 del 21 luglio 2011

PIANO DI RIPARTIZIONE DELLA RATA 2011 DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE DEL 5-6 NOVEMBRE 2006	
Movimenti e partiti politici	**Rata 2011**
FORZA ITALIA	€ 59.358,85
DEMOCRAZIA E' LIBERTA' LA MARGHERITA	€ 37.163,88
DEMOCRATICI DI SINISTRA	€ 32.605,65
UDC	€ 29.868,91
ALLEANZA NAZIONALE	€ 27.069,26
ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO	€ 26.218,43
POPOLARI UDEUR	€ 16.302,08
DEMOCRAZIA CRISTIANA PER LE AUTONOMIE	€ 15.075,26
PROGETTO MOLISE	€ 14.501,55
MOLISE CIVILE	€ 11.227,06
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI	€ 9.609,28
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	€ 6.667,33
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	€ 6.638,87
Totale	**€ 292.306,41**

MOVIMENTI E PARTITI POLITICI DECADUTI:
- PROGETTO MOLISE;
- MOLISE CIVILE.

Allegato 2 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 151 del 21 luglio 2011

PIANO DI RIPARTIZIONE DELLA RATA 2011 DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 13 E 14 APRILE 2008	
MOVIMENTI E PARTITI POLITICI	**Rata 2011**
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	€ 17.468.128,16
PARTITO DEMOCRATICO	€ 15.530.221,25
LEGA NORD	€ 3.823.888,05
UDC	€ 2.646.899,48
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	€ 2.047.621,25
LA SINISTRA L'ARCOBALENO	€ 1.437.386,05
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE	€ 1.117.985,70
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA	€ 518.590,09
PARTITO SOCIALISTA	€ 449.102,65
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI	€ 145.260,83
AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE	€ 72.630,41
MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO	€ 45.989,97
ASSOCIAZIONI ITALIANE IN SUDAMERICA	€ 34.015,23
Totale	**€ 45.337.719,12**

Allegato 3 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 151 del 21 luglio 2011

PIANO DI RIPARTIZIONE DELLA RATA 2011 DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 13 E 14 APRILE 2008	
Movimenti e partiti politici	**Rata 2011**
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	€ 1.734.355,24
PARTITO DEMOCRATICO	€ 973.317,31
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD	€ 723.576,75
UDC	€ 648.544,74
Totale	**€ 4.079.794,04**

Allegato 4 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 151 del 21 luglio 2011

PIANO DI RIPARTIZIONE DELLA RATA 2011 DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA DEL 13 e 14 APRILE 2008	
Movimenti e partiti politici	**Rata 2011**
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	€ 321.915,88
PARTITO DEMOCRATICO	€ 291.840,01
LEGA NORD	€ 126.028,59
UDC	€ 59.952,16
LA SINISTRA L'ARCOBALENO	€ 55.135,68
CITTADINI PER IL PRESIDENTE	€ 49.653,26
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	€ 43.732,03
PARTITO PENSIONATI	€ 14.731,64
SLOVENSKA SKUPNOST	€ 12.059,26
Totale	**€ 975.048,51**

Allegato 5 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 151 del 21 luglio 2011

PIANO DI RIPARTIZIONE DELLA RATA 2011 DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA DEL 25 MAGGIO 2008

Movimenti e partiti politici	Rata 2011
UNION VALDÔTAINE	€ 43.033,58
VDA VIVE RENOUVEAU	€ 12.096,85
STELLA ALPINA - UDC - VALLÉE D'AOSTE	€ 11.042,71
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	€ 10.325,00
PARTITO DEMOCRATICO	€ 9.024,15
FEDERAZIONE AUTONOMISTA - FEDERATION AUTONOMISTE	€ 5.984,44
Totale	**€ 91.506,73**

Allegato 6 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 151 del 21 luglio 2011

PIANO DI RIPARTIZIONE DELLA RATA 2011 DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO DEL 26 OTTOBRE E DI TRENTO DEL 9 NOVEMBRE 2008	
LISTE CONCORRENTI NELLA PROVINCIA DI TRENTO	**Rata 2011**
PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO	€ 90.312,81
UNIONE PER IL TRENTINO	€ 74.781,43
LEGA NORD TRENTINO	€ 58.503,37
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	€ 51.006,31
PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE	€ 35.589,02
CIVICA PER DIVINA PRESIDENTE DEL TRENTINO	€ 17.962,04
VERDI E DEMOCRATICI DEL TRENTINO	€ 11.558,27
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	€ 11.397,96
AMMINISTRARE IL TRENTINO	€ 7.518,73
UAL - UNION AUTONOMISTA LADINA	€ 4.887,32
Totale	***€ 363.517,27***
LISTE CONCORRENTI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO	**Rata 2011**
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI	€ 177.667,95
DIE FREIHEITLICHEN	€ 52.874,26
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	€ 30.667,44
DEMOKRATISCHE PARTEI PD PARTITO DEMOCRATICO	€ 21.992,25
VERDI GRÜNE VËRC BÜRGER LISTE CIVICHE	€ 21.512,18
SÜD-TIROLER FREIHEIT	€ 18.048,65
UNION FÜR SÜDTIROL	€ 8.544,26
LEGA NORD SÜDTIROL	€ 7.774,45
UNITALIA MOVIMENTO INIZIATIVA SOCIALE	€ 6.896,75
Totale	***€ 345.978,19***
Totale Regione	**€ 709.495,46**

MOVIMENTI O PARTITI POLITICI DECADUTI:
- UAL UNION AUTONOMISTA LADINA

Allegato 7 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 151 del 21 luglio 2011

PIANO DI RIPARTIZIONE DELLA RATA 2011 DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO DEL 14-15 DICEMBRE 2008	
Movimenti e partiti politici	**Rata 2011**
Il Popolo della Libertà	€ 400.123,71
Partito Democratico	€ 222.919,00
Italia dei Valori - Lista Di Pietro	€ 171.084,59
Rialzati Abruzzo	€ 84.526,12
UDC-UDEUR	€ 63.923,65
Movimento per l'Autonomia	€ 38.021,13
Partito della Rifondazione Comunista	€ 32.322,57
La Sinistra (Federazione dei Verdi - Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo)	€ 25.170,54
Partito dei Comunisti Italiani	€ 20.914,98
Partito Socialista	€ 19.692,21
Totale	**€ 1.078.698,50**

Allegato 8 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 151 del 21 luglio 2011

PIANO DI RIPARTIZIONE DELLA RATA 2011 DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 15 E 16 FEBBRAIO 2009	
Movimenti e partiti politici	***Rata 2011***
Il Popolo della Libertà	€ 416.268,63
Partito Democratico	€ 341.956,53
UDC	€ 126.223,37
Riformatori Sardi Liberaldemocratici	€ 93.640,66
Italia dei Valori - Lista Di Pietro	€ 69.107,61
Partito Sardo d'Azione	€ 59.443,33
Sardegna Unita (UDS - Sardegna Socialista Nuovo PSI)	€ 48.334,75
Partito della Rifondazione Comunista	€ 44.243,97
Rosso Mori	€ 35.142,38
Insieme per le Autonomie MPA Sardegna	€ 30.944,73
Partito dei Comunisti Italiani	€ 26.444,86
La Sinistra	€ 22.569,46
Totale	**€ 1.314.320,28**

Allegato 9 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 151 del 21 luglio 2011

PIANO DI RIPARTIZIONE DELLA RATA 2011 DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 6-7 GIUGNO 2009	
Movimenti e partiti politici	**Rata 2011**
Il Popolo della Libertà	€ 18.291.428,89
Partito Democratico	€ 13.551.712,06
Lega Nord	€ 5.295.984,98
Italia dei Valori - Lista Di Pietro	€ 4.151.572,97
UDC	€ 3.379.715,14
Südtiroler Volkspartei	€ 243.115,01
Totale	**€ 44.913.529,05**

Allegato 10 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 151 del 21 luglio 2011

PIANO DI RIPARTIZIONE DELLA RATA 2011 DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI REGIONALI DEL 28-29 MARZO 2010			
	Movimenti, partiti politici e liste		**Rata 2011**
1	ALLEANZA DI CENTRO-DEMOCRAZIA CRISTIANA	€	108.483,56
2	ALLEANZA DI POPOLO	€	66.081,26
3	ALLEANZA PER L'ITALIA	€	187.446,82
4	ALLEANZA RIFORMISTA (Movimento Repubblicani Europei - Partito Socialista Italiano - Democrazia Cristiana Marche Unione Popolare Cristiana)	€	32.058,99
5	AUTONOMIA E DIRITTI - LOIERO PRESIDENTE	€	141.940,65
6	CAMPANIA LIBERA	€	116.583,73
7	FEDERAZIONE DEI VERDI	€	73.438,92
8	FEDERAZIONE DELLA SINISTRA - VERDI	€	148.427,86
9	I PUGLIESI PER ROCCO PALESE	€	165.711,13
10	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	€	10.296.054,85
11	INSIEME PER BRESSO	€	113.046,05
12	INSIEME PER IL PRESIDENTE (Movimento Autonomo Piceno – Italia Centro – Partito Repubblicano Italiano – Movimento per l'Italia)	€	15.525,01
13	INSIEME PER LA CALABRIA (PRI - UDEUR - NUOVO PSI)	€	104.439,34
14	IO AMO LA LUCANIA	€	20.301,30
15	ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO	€	2.697.463,48
16	LA DESTRA	€	219.405,52
17	LA PUGLIA PER VENDOLA	€	190.739,73
18	LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO	€	242.894,00
19	LEGA NORD	€	4.663.877,06
20	LIBERTA' E AUTONOMIA NOI SUD	€	166.995,72
21	LISTA CIVICA CITTADINI/E PER BONINO	€	71.371,16
22	LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO	€	143.668,14
23	LISTE CIVICHE PER BIASOTTI PRESIDENTE	€	77.863,16
24	MODERATI	€	106.690,13
25	MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT EMILIA-ROMAGNA	€	186.259,71
26	MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT PIEMONTE	€	128.067,14
27	MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE	€	14.373,67
28	MPA - NUOVO PSI - PRI - ITALIANI NEL MONDO	€	268.039,19
29	NOI CON BURLANDO	€	47.420,16
30	PARTITO DEMOCRATICO	€	9.980.992,38
31	PARTITO PENSIONATI	€	171.006,64
32	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	€	84.062,35
33	PER LA BASILICATA LISTA PER PAGLIUCA	€	23.537,79
34	POPOLARI UDEUR	€	155.682,30
35	POPOLARI UNITI	€	32.171,82
36	RENATA POLVERINI PRESIDENTE	€	1.150.795,23
37	RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA - COMUNISTI ITALIANI	€	580.754,03
38	SCOPELLITI PRESIDENTE	€	201.009,30
39	SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	€	709.129,44
40	SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - FEDERAZIONE DEI VERDI	€	55.539,36
41	SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - PSE	€	162.753,81
42	SOCIALISTI E RIFORMISTI PER L'UMBRIA	€	27.434,10
43	UDC	€	2.159.098,24
44	UNIONE NORD EST	€	58.468,91
45	VERDI-VERDI	€	61.404,42
	Totale	**€**	**36.428.507,56**

DECADUTI:
ALLEANZA DI POPOLO
POPOLARI UNITI

HANNO RINUNCIATO AL RIMBORSO:
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT PIEMONTE
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT EMILIA-ROMAGNA

11A10364

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 21 luglio 2011.

Rimborso per le spese sostenute dai Comitati promotori dei quattro *referendum* popolari, ex art. 75 della Costituzione, svoltisi il 12 e 13 giugno 2011.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in data 21 luglio 2011, ha attribuito ai Comitati promotori dei *referendum* popolari nn. 3 e 4, svoltisi il 12 e 13 giugno 2011, il rimborso delle relative spese sostenute;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Roma, 21 luglio 2011

Il Presidente: FINI

Il Segretario generale: ZAMPETTI

XVI LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 152/2011

Oggetto: Rimborso per le spese sostenute dai Comitati promotori dei quattro *referendum* popolari *ex* art. 75 della Costituzione, svoltisi il 12 e 13 giugno 2011.

Riunione di giovedì 21 luglio 2011.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'articolo 1, commi 4 e 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione in data 6 dicembre 2010, trasmesse alla Presidenza della Camera dei deputati il 9 dicembre 2010, con le quali l'Ufficio medesimo ha dichiarato la legittimità delle quattro richieste di *referendum* in oggetto;

Viste le denominazioni sintetiche in relazione a ciascuno dei quattro quesiti referendari dichiarati ammissibili, formulate come segue dal menzionato Ufficio centrale per il *referendum* medesimo:

referendum popolare n. 1 – *Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione*;

referendum popolare n. 2 – *Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma*;

referendum popolare n. 3 – *Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme*;

referendum popolare n. 4 – *Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale*;

Viste le sentenze della Corte Costituzionale in data 12 gennaio 2011, trasmesse alla Presidenza della Camera dei deputati il 26 gennaio 2011, con le quali sono state dichiarate ammissibili le suddette quattro richieste di *referendum* popolare;

Vista l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione in data 1° giugno 2011, trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati con note del 1° e del 3 giugno 2011, con la quale l'Ufficio medesimo ha disposto il trasferimento della richiesta di *referendum* n. 3, ferma restando la legittimità della richiesta medesima, sulle nuove disposizioni recate dai commi 1 e 8 dell'art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, riformulando il relativo quesito referendario come segue: *Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio di energia elettrica nucleare*;

Vista la sentenza della Corte costituzionale in data 7 giugno 2011, trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati con note del 7 e dell'8 giugno 2011, con la quale la medesima Corte ha ribadito l'ammissibilità della richiesta di *referendum* n. 3, così come trasferita sulle nuove disposizioni di legge;

Visto il verbale, trasmesso alla Presidenza della Camera dei Deputati il 14 luglio 2011, con il quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha proclamato i risultati dei quattro *referendum* in oggetto e ha accertato l'avvenuto raggiungimento del *quorum* di validità di partecipazione al voto;

Viste le richieste di rimborso al Presidente della Camera dei deputati, allo stato formulate da due dei quattro Comitati promotori interessati e più precisamente dal *Comitato promotore del* referendum *per l'abrogazione di norme relative a nuove centrali per la produzione di energia nucleare* (*referendum* n. 3) e dal *Comitato promotore del* referendum *per l'abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza* (*referendum* n. 4);

Rilevato che non risultano pervenute, alla data della presente deliberazione, richieste di rimborso da parte dei promotori dei *referendum* n. 1 e 2 sopra menzionati;

Considerato che occorre procedere all'erogazione, ai sensi dei commi 4 e 6 del menzionato art. 1 della legge n. 157 del 1999, del rimborso delle spese sostenute dai Comitati promotori che, allo stato, ne abbiano validamente effettuato richiesta;

Delibera:

Art. 1.

1. È attribuito ai Comitati promotori dei *referendum* n. 3 e 4 di cui in premessa il rimborso di euro 500.000 ciascuno.

2. I rimborsi di cui al comma 1 verranno corrisposti in un'unica soluzione il 29 luglio 2011, secondo le modalità indicate dai Comitati promotori beneficiari, subordinatamente al trasferimento della occorrente provvista finanziaria dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1189 del codice civile.

Art. 3.

1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'articolo 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'articolo 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1999, come modificato dal decreto del Presidente della Camera dei deputati 18 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2001.

Art. 4.

1. Gli interessi maturati alla data di erogazione di cui all'articolo 1, comma 1, della presente deliberazione, sul deposito bancario della provvista saranno rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze, una volta intervenuta la definitività dell'assegnazione dei rimborsi di cui all'articolo 1.

Art. 5.

1. La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10365

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2011.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3952).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie»;

Considerato che la sopra citata legge n. 10/2011, ha, tra l'altro, integrato l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedendo che le ordinanze adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato d'emergenza sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di natura finanziaria, con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato pertanto che l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che prevede la possibilità, in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, di adottare ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose, non è stato modificato o integrato dalla sopra citata legge n. 10/2011;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010» e la nota del Commissario delegato Presidente della regione Toscana del 23 giugno 2011;

Visto l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 16 del Presidente del Consiglio dei ministri n. n. 3704 del 17 settembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Toscana è confermato Commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 dicembre 2011, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento della situazione di pericolo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna, continuando altresì ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi della sopra citata ordinanza.

Art. 2.

1. All'art. 16, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 settembre 2008, n. 3704 le parole «di coordinamento» sono sostituite dalle parole «tecnico professionale» e le parole «è autorizzato a conferire, per lo svolgimento della predetta attività, un incarico dirigenziale di prima fascia ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in deroga ai limiti numerici ivi previsti.» sono sostituite con le seguenti: «è autorizzato ad avvalersi, per lo svolgimento della predetta attività, di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro l'onere complessivo di euro 248.130,00 su base annua.».

Art. 3.

1. All'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-*bis*. Il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa è altresì autorizzato ad avvalersi di un'unità di personale militare da richiamare in servizio dalla posizione di ausiliaria "senza assegni" cui è attribuito, per il servizio prestato in relazione alle esigenze di cui al presente comma, il trattamento di missione dal luogo di residenza.».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A10187

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2011.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3953).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie»;

Considerato che la sopra citata legge n. 10/2011, ha, tra l'altro, integrato l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedendo che le ordinanze adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato d'emergenza sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di natura finanziaria, con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato pertanto che l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che prevede la possibilità, in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, di adottare ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose, non è stato modificato o integrato dalla sopra citata legge n. 10/2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» nell'arcipelago dell'isola de «La Maddalena»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modificazioni, registrata dalla Corte dei Conti in data 6 maggio 2010, con esclusione dell'art. 7, comma 4;

Vista la nota del 30 marzo 2011 dell'Ufficio del Commissario delegato, afferente alla richiesta di proroga del regime commissariale;

Considerato che le disposizioni recate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, come modificata dall'ordinanza n. 3855 del 5 marzo 2010, relative all'espletamento delle attività incardinate in capo al Presidente della Regione Autonoma Sardegna quale Commissario delegato per la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alla manifestazione della «Louis Vuitton World Series» nell'arcipelago dell'isola de «La Maddalena, consentono all'Amministrazione regionale sopra citata, in termini di compiuta continuità dell'azione amministrativa, di completare le iniziative di carattere amministrativo-contabile, ivi comprese quelle relative all'utilizzo delle risorse economiche allocate sull'apposita contabilità speciale ed alla convocazione delle previste conferenze di servizi, funzionali al perseguimento delle finalità recate dall'ordinanza di protezione civile sopra citata;

Considerato quindi, per le motivazioni sopra citate, che si rende necessario autorizzare il Commissario delegato a completare le attività già avviate;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e la nota in data 8 giugno 2011 del Soggetto attuatore e Capo della delegazione del Ministero degli affari esteri per la Presidenza Italiana del G8;

Visto l'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3652 del 29 gennaio 2008 con cui, tra l'altro, per consentire il funzionamento dell'Ufficio della Delegazione istituito presso il Ministero degli Affari esteri ai sensi degli articoli 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, finalizzato all'organizzazione del G8, è stata autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale intestata al Capo della delegazione del Ministero degli Affari Esteri;

Visto l'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010 con cui è stato autorizzato il mantenimento, fino al 30 giugno 2011, della contabilità speciale n. 5121 intestata al Capo della delegazione del Ministero degli Affari Esteri;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3890 del 29 luglio 2010 recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Roma e provincia» e la nota del 7 luglio 2011 del Commissario delegato;

Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3626 del 7 novembre 2007, l'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3642 del 2008 nonché la nota del 13 luglio 2011 del Presidente della provincia di Verbano Cusio Ossola;

Visto l'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010;

Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Commissario delegato – Presidente della Regione Autonoma della Sardegna provvede, entro il 31 dicembre 2011, al completamento delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modificazioni, utilizzando la contabilità speciale al medesimo intestata.

Art. 2.

1. Tenuto conto della necessità di procedere al completamento degli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti alle attività poste in essere dal Soggetto attuatore, è autorizzato il mantenimento, fino al 31 gennaio 2012, della contabilità speciale n. 5121 di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3652 del 29 gennaio 2008, intestata al Capo della Delegazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

1. Per consentire il completamento delle iniziative già programmate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009, e successive modifiche ed integrazioni, il termine del 31 luglio 2011, previsto dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3890 del 29 luglio 2010, è prorogato al 31 dicembre 2011.

2. Dal 1°gennaio 2012 le risorse finanziarie residue presenti nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato sono trasferite nel conto di tesoreria unica ovvero in un apposito capitolo di bilancio, per essere utilizzate per le finalità in questione.

Art. 4.

1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3939 del 7 maggio 2011, le parole: «quantificate in euro 12.241,32,» sono sostituite dalle seguenti: «quantificate in euro 12.243,52».

Art. 5.

1. Per consentire in termini di somma urgenza la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e il ripristino dei ponti Bailey – strada provinciale n. 66 di Macugnaga ex strada statale n. 549 della Valle Anzasca - realizzati a seguito degli eventi calamitosi del 2000, il Presidente della Giunta Provinciale di Verbano Cusio Ossola, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3626 del 7 novembre 2007 e successive modificazioni, è autorizzato ad utilizzare la somma di euro 500.000,00 riveniente dai ribassi d'asta per la realizzazione della galleria di cui all'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3642 del 16 gennaio 2008.

Art. 6.

1. Il termine del 30 settembre 2011, previsto dall'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 è prorogato al 31 dicembre 2011.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A10186

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 23 giugno 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione all'impiego in mare del prodotto disinquinante denominato «Bioversal HC», della società Bio Thermit S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente in data 11 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 13 gennaio 1998, dettante disposizioni per la «Approvazione delle procedure per l'autorizzazione all'uso dei prodotti disinquinanti in mare»;

Visto il decreto del direttore generale per la protezione della natura DEC/DPN/1531 del 2 agosto 2005 che autorizza l'impiego, ai sensi del suddetto decreto direttoriale 11 dicembre 1997, del prodotto disinquinante denominato Bioversal HC della società Bio Thermit S.r.l., da impiegare per la bonifica delle acque marine contaminate da idrocarburi, prevedendone un divieto d'uso nelle aree sensibili individuate ai sensi dell'art. 18 e dell'allegato 6 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche;

Considerato che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che all'art. 91 e all'allegato 6 nella parte terza riconferma quanto indicato dall'art. 18 e dall'allegato 6 del decreto legislativo 152/99;

Visto il decreto del direttore generale per la protezione della natura DEC/DPN/1542 del 24 settembre 2008 che rinnova per 3 anni l'autorizzazione l'impiego in mare di cui al suddetto DEC/DPN/1531 del 2 agosto 2005;

Considerato che l'autorizzazione all'impiego dei prodotti disinquinante ai sensi del citato decreto del Ministero dell'ambiente in data 11 dicembre 1997 ha durata triennale ed è rinnovabile;

Vista l'istanza prodotta dalla Società Bio Thermit S.r.l. con data 28 settembre 2010, diretta ad ottenere un ulteriore rinnovo dell'autorizzazione all'uso del prodotto disinquinante denominato Bioversal HC;

Preso atto del fatto che nella suddetta istanza la società Bio Thermit S.r.l. dichiara che nei tre anni di validità dell'autorizzazione all'impiego in mare non è stata introdotta alcuna modifica nel prodotto Bioversal HC e che di conseguenza risultano invariate le sue caratteristiche;

Considerato che le procedure tecniche di cui al citato decreto direttoriale 11 dicembre 1997, ivi comprese le metodologie atte a valutare la efficacia e la tossicità dei prodotti disinquinanti, sono rimaste immutate dalla data del decreto DEC/DPN/1531 del 2 agosto 2005 e che pertanto la documentazione tecnica necessaria al rilascio dell'autorizzazione all'uso in mare (scheda di identificazione, scheda di sicurezza, test di efficacia e di tossicità) relativa al summenzionato prodotto e agli atti di questa direzione sia da ritenersi ancora valida;

Viste le note dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nota prot. n. 14829 del 4 maggio 2011) e dell'istituto superiore di sanità (nota prot. n. 23586 del 20 maggio 2011) che, alla luce di quanto dichiarato dalla società Bio Thermit S.r.l. circa le immutate caratteristiche del suddetto prodotto dalla data del suo riconoscimento di idoneità, esprimono parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'impiego in mare del prodotto denominato Bioversal HC come disinquinante;

Ritenuto che non ci siano ulteriori elementi ostativi al rinnovo dell'autorizzazione del summenzionato prodotto disinquinante

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione all'impiego del prodotto denominato Bioversal HC come disinquinante è rinnovata per ulteriori 3 anni, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Restano fatte salve le prescrizioni all'impiego del prodotto Bioversal HC di cui all'art. 2 del decreto DEC/DPN/1531 del 2 agosto 2005, con riferimento al decreto legislativo 152/06.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2011

Il direttore generale: GRIMALDI

11A10006

DECRETO 23 giugno 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione all'impiego in mare del prodotto disperdente «Cleaning Eco 83», della società Cleaning Tech S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

Visto il decreto del direttore generale per la difesa del mare in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi», così come modificato dal decreto del Ministero direttore generale per la protezione della natura in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo 2004;

Visto il decreto del direttore generale per la protezione della natura e del mare in data 25 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 31 marzo 2011, recante «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi».

Visto il decreto del direttore generale per la protezione della natura DEC/DPN/007 del 20 gennaio 2009 che riconosce l'idoneità tecnica, ai sensi del citato decreto direttoriale 23 dicembre 2002, all'impiego in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi del prodotto disperdente denominato Cleaning ECO 83;

Vista l'istanza prodotta dalla società Cleaning Tech s.r.l in data 4 maggio 2011, diretta ad ottenere una estensione del periodo di validità del riconoscimento di idoneità del prodotto disperdente Cleaning ECO 83;

Tenuto conto che il richiamato decreto del direttore generale per la protezione della natura e del mare del 25 febbraio 2011, all'art. 8, sebbene abroghi il decreto del 23 dicembre 2002, prevede anche che siano fatte salve le istanze presentate nei 90 giorni successivi alla pubblicazione del medesimo decreto del 25 febbraio 2011;

Considerato che il riconoscimento di idoneità all'uso in mare di prodotti per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi, ai sensi del decreto direttoriale 23 dicembre 2002, ha durata triennale ed è rinnovabile;

Viste le note dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nota prot. n. 18439 del 30 maggio 2011) e dell'istituto superiore di sanità (nota prot. n. 25844 del 6 giugno 2011), che esprimono parere favorevole alla estensione del periodo di validità del prodotto disperdente Cleaning ECO 83, alla luce di quanto dichiarato dalla società Cleaning Tech s.r.l. circa le immutate caratteristiche del suddetto prodotto dalla data del suo riconoscimento di idoneità;

Ritenuto che non ci siano elementi ostativi alla concessione della estensione del periodo di validità del riconoscimento di idoneità tecnica del prodotto summenzionato.

Decreta:

Art. 1.

La validità del riconoscimento di idoneità all'uso in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi del prodotto disperdente Cleaning ECO 83 di cui al DEC/DPN/007 del 20 Gennaio 2009, è estesa per ulteriori 3 anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2011

Il direttore generale: GRIMALDI

11A10007

DECRETO 23 giugno 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione all'impiego in mare del prodotto disperdente «Chimsperse 2000», della società Chimic S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

Visto il decreto del direttore generale per la difesa del mare in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi», così come modificato dal decreto del Ministero direttore generale per la protezione della natura in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo 2004;

Visto il decreto del direttore generale per la protezione della natura e del mare in data 25 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 31 marzo 2011, recante «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi».

Visto il decreto del direttore generale per la protezione della natura DEC/DPN/851 del 20 maggio 2008 che riconosce l'idoneità tecnica, ai sensi del citato decreto direttoriale 23 dicembre 2002, all'impiego in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi del prodotto disperdente denominato Chimsperse 2000;

Vista l'istanza prodotta dalla società Chimec S.p.A., registrata agli atti della scrivente direzione in data 18 aprile 2011, diretta ad ottenere una estensione del periodo di validità del riconoscimento di idoneità del prodotto disperdente Chimesperse 2000;

Tenuto conto che il richiamato decreto del direttore generale per la protezione della natura e del mare del 25 febbraio 2011, all'art. 8, sebbene abroghi il decreto del 23 dicembre 2002, prevede anche che siano fatte salve le istanze presentate nei 90 giorni successivi alla pubblicazione del medesimo decreto del 25 febbraio 2011;

Considerato che il riconoscimento di idoneità all'uso in mare di prodotti per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi, ai sensi del decreto direttoriale 23 dicembre 2002, ha durata triennale ed è rinnovabile;

Viste le note dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nota prot. n. 16396 del 16 maggio 2011) e dell'istituto superiore di sanità (nota prot. n. 25843 del 6 giugno 2011), che esprimono parere favorevole alla estensione del periodo di validità del prodotto disperdente Chimsperse 2000, alla luce di quanto dichiarato dalla società Chimec S.p.A. circa le immutate caratteristiche del suddetto prodotto dalla data del suo riconoscimento di idoneità;

Ritenuto che non ci siano elementi ostativi alla concessione della estensione del periodo di validità del riconoscimento di idoneità tecnica del prodotto summenzionato

Decreta:

Art. 1.

La validità del riconoscimento di idoneità all'uso in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi del prodotto disperdente Chimsperse 2000 di cui al DEC/DPN/851 del 20 maggio 2008, è estesa per ulteriori 3 anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2011

Il direttore generale: GRIMALDI

11A10008

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Johanna Müller, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER
L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la C.M. 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Johanna Müller;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha studiato in scuole statali italiane in lingua tedesca con l'Italiano come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 25 maggio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondario: «Magistra del PHilosophie» rilasciato da Universität Wien il 24 ottobre 2007 comprensiva di formazione pedagogica;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Überblick über Die im Rammen des Lehramtsstudiums Deutsch-Französisch Abgelegten Prüfungen» (Abilitazione all'insegnamento del Francese e del Tedesco),

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Johanna Müller, nata a Brunico (BZ) il 29 maggio 1981, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

45/A Seconda lingua straniera (Francese);

46/A Lingue e civiltà straniere (Francese);

96/A Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano;

97/A Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A10019

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Eva Maria Rodrigo Pérez, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione Europea dalla Prof.ssa Eva Maria Rodrigo Pérez;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, in quanto è in possesso degli insegnamenti corrispondenti ai Cicli Elementari e Superiore di Italiano, della Escuela Oficial de Idiomas che congiuntamente al titolo sottoindicato abilitano in Spagna all'insegnamento dell'Italiano quale lingua straniera;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Vista l'attestazione del Gobierno de Aragon - Departamento de Educación, Cúltura y Deporte, nella quale si dichiara che l'interessata è esonerata, ai sensi del Real Decreto 1834/2008, dall'acquisizione della formazione professionale di "Master de Profesorado" in quanto ha insegnato presso centri privati per un minimo di dodici mesi;

Visto il certificato rilasciato dal Gobierno De Aragon - Departamento de Educación Cúltura y Deporte, nel quale sono certificati i servizi prestati in qualità di docente di Francese presso il Centro "San Andrés" di Zaragoza dall'a.s. 1997/98 al 2000/2002 in maniera continuativa;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 25 maggio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1 – Il titolo di formazione professionale "Licenciada en Filosofia y Letras (Filologia) – seccion de Filologia Romanica /Francès)" rilasciato il 10 gennaio 1997 dalla Universidad de Zaragoza – Facultad de Filosofia y Letras (Spagna), posseduto dalla cittadina spagnola Prof.ssa Eva Rodrigo Pérez, nata a Saragoza (Spagna) il 12 febbraio 1971, per quanto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del D. L.vo 9.11.2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

45/A Seconda lingua straniera (Francese);

46/A Lingue e civiltà straniere (Francese);

45/A Seconda lingua straniera (Spagnolo);

46/A Lingue e civiltà straniere (Spagnolo).

2 – Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 meggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A10020

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Mihaela Gabriela Zarinschi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 Novembre 1990, n.341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 Luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione Europea dalla Prof.ssa Mihaela Gabriela Zarinschi;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto il «Certifict de Acordare a Definitivării în Invăţământ Serie B Nr. 0061118» rilasciato dalla Università «Babeş Bolyai» di Cluj-Napoca il 21 febbraio 2001;

Vista la nota 14 gennaio 2009 – prot. n. 24475, con la quale il «Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha dichiarato che il certificato di «definitivatul» deve essere considerato quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 29 maggio 2009, l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello C2 CELI 5 doc, rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, comprensivo della formazione didattico-pedagogica;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 25 maggio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1 – Il titolo di formazione professionale «Diplomă de Licenţă in Educatie Fisica şi Sport» Serie R Nr. 0031075 rilasciato il 15 luglio 1999 dalla Università «Babeş Bolyai» di Cluj-Napoca (Romania), comprensivo della formazione didattico-pedagogica, posseduto dalla cittadina romena Prof.ssa Mihaela Gabriela Zarinschi, nata a Suceava (Romania) il 28 ottobre 1975, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

29/A - Educazione fisica negli istituti e scuole d'istruzione secondaria di secondo grado;

30/A - Scienze motorie e sportive.

2 – Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A10021

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Angeletti Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Angeletti Andrea, nato il 14 settembre 1974 a Fano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Angeletti è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 24 giugno 2004 in Italia presso la Università degli studi di Urbino «Carlo Bo»;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Pesaro;

Considerato che il Ministerio dell'educacion spagnolo, con atto del 21 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Illustre Colegio de Abogados de Jaen» (Spagna);

Ritenuto, altresì, di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati prodotti attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia, in quanto verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Angeletti Andrea, nato il 14 settembre 1974 a Fano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 14 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10009

DECRETO 14 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Bramani Francesco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Bramani Francesco, nato il 17 luglio 1978 a Desio (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Bramani è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 23 marzo 2005 in Italia presso la università degli studi di Brescia;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bergamo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 10 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «e il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Bramani Francesco, nato il 17 luglio 1978 a Desio (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 14 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10010

DECRETO 14 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cavli Yonca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Cavli Yonca, nata a Izmir (Turchia) il 9 agosto 1977, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Turchia, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione B settore dell'informazione» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 co. 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico quadriennale di «Ingegnere Industriale» presso la «T.C. Dokuz Eylul Universitesi» di Izmir nel luglio 1998;

Considerato inoltre che ha documentato di essere iscritto alla «tmmob - Camera degli ingegneri meccanici» di Izmir dal marzo 2006;

Considerato altresì che ha documentato di aver maturato esperienza professionale in Turchia;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che sono comunque emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49 co. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Alla sig.ra Cavli Yonca, nata a Izmir (Turchia) il 9 agosto 1977, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingegnere industriale» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - Sezione B settore dell'informazione - e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: «Impianti di telecomunicazione».

La candidata dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia sopra individuata. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia sopra indicata ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata.

A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia certificazione all'interessata dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Roma, 14 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10011

DECRETO 14 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Navidad Luis Ricardo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Navidad Luis Ricardo, nato a Barranca (Perù) il 18.6.1964, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Perù, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione B settore dell'informazione» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 co. 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico di «Ingeniero en Estadistica e Informatica» presso la «Universidad de San Martin de Porres» di Lima nel settembre 2001;

Considerato inoltre che ha documentato di essere iscritto al «Colegio de Ingenieros del Perù - Consejo Departamental de Lima» da agosto 2004;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che la formazione accademica e professionale dell'istante risulta essere completa ai fini dell'esercizio in Italia della medesima professione, per cui non è necessario applicare delle misure compensative;

Decreta:

Al sig. Navidad Luis Ricardo, nato a Barranca (Perù) il 18 giugno 1964, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingeniero en Estadistica e Informatica» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «ingegneri» - Sezione B settore dell'informazione - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 14 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10012

DECRETO 14 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Capuano Luca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Capuano Luca, nato il 28 novembre 1977 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Capuano è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 22 aprile 2008 in Italia presso la Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Civitavecchia;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 12 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza alla esperienza professionale in Spagna, in quanto verte su materie di diritto spagnolo, diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui finalità è, specificamente orientata a verificare che le differenze di preparazione «professionale» dell'«abogado» spagnolo rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di «avvocato» in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Capuano Luca, nato il 28 novembre 1977 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 14 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10013

DECRETO 14 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marchignoli Solange, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Marchignoli Solange, nata il 7 luglio 1978 a Milano, cittadina italiana,diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Marchignoli è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 24 aprile 2003 in Italia presso la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 7 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Lorca» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Marchignoli Solange, nata il 7 luglio 1978 a Milano, cittadina italiana, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 14 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10014

DECRETO 14 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Mormino Matteo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Mormino Matteo, nato il 22 ottobre 1970 a Civitavecchia (Roma), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Mormino è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 16 dicembre 2002 in Italia presso la Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Civitavecchia;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 7 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza alla esperienza professionale in Spagna, in quanto verte su materie di diritto spagnolo, diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui finalità è, specificamente orientata a verificare che le differenze di preparazione «professionale» dell'«abogado» spagnolo rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di «avvocato» in Italia;

Ritenuto che anche i certificati relativi alla frequenza di corsi di vario tipo indetti in Italia e/o in Spagna non possono essere tenuti in considerazione ai fini di una diminuzione della misura compensativa;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Mormino Matteo, nato il 22 ottobre 1970 a Civitavecchia (Roma), cittadino italiano, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 14 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10015

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Puentes Pineda Enid Gabrieyi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 30 marzo 2003, con la quale la sig.ra Puentes Pineda Enid Gabrieyi, nata a Usme (Colombia) il 5 dicembre1979, cittadina colombiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Odontologa», rilasciato in data 25 luglio 2002, dal «Colegio Universitario Colombiano» di Bogotà (Colombia), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Tenuto conto che nella riunione del 10 ottobre 2003 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 2 e 9 maggio 2011, a seguito della quale la sig.ra Puentes Pineda Enid Gabrieyi è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Odontologa», rilasciato in data 25 luglio 2002 dal «Colegio Universitario Colombiano» di Bogotà (Colombia) alla sig.ra Puentes Pineda Enid Gabrieyi, nata a Usme (Colombia) il 5 dicembre 1979, cittadina colombiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Puentes Pineda Enid Gabrieyi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A09400

DECRETO 7 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ilie Doina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontotecnico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ilie Doina, cittadina rumena, nata a Bucarest (Romania) il 24 aprile 1975 chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Tehnician Dentar Specialist» conseguito in Romania nel 1997 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'arte ausiliaria di odontotecnico;

Acquisito, nella seduta del 15 ottobre 2009, il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, secondo cui il titolo della sig.ra Ilie Doina può essere riconosciuto come equipollente a quello di odontotecnico che si consegue in Italia previo superamento di una misura compensativa di cui all'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento della durata di tre semestri con formazione complementare in anatomia e laboratorio o in una prova attitudinale nelle medesime discipline;

Considerato che la sig.ra Ilie Doina con lettera acquisita in data 2 febbraio 2010 ha scelto di effettuare la prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 8 giugno 2011 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata a Roma in data 17 giugno 2011 presso la scuola IPSIA «Edmondo De Amicis», ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 a seguito della quale la sig.ra Ilie Doina è risultata idonea;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Tehnician Dentar Specialist» conseguito in Romania nel 1997 presso l'Università di medicina e farmacia «Carol Davila» dalla sig.ra Ilie Doina, cittadina rumena, nata a Bucarest (Romania) il 24 aprile 1975 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'arte ausiliaria di odontotecnico ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10028

DECRETO 7 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Clep V. Iacob Cristina Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontotecnico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Iacob Cristina Nicoleta, cittadina rumena, nata a Baia Mare (Romania) il 3 dicembre 1981 chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Tehnician Dentar Specialist» conseguito in Romania nel 2003 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'arte ausiliaria di odontotecnico;

Visto che la richiedente ha conseguito il predetto titolo con il nominativo Clep V. Cristina Nicoleta;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi del 15 ottobre 2009;

Considerato che la formazione professionale della richiedente, similmente ai casi analoghi su cui si è già provveduto, presenta differenze, in termini di ore di studio e di contenuti, rispetto alla formazione prevista dall'ordinamento didattico attualmente vigente in Italia per il conseguimento della qualifica di odontotecnico;

Visto che, sulla base delle predette considerazioni, la Conferenza di servizi ha ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento di una misura compensativa consistente a scelta della richiedente in un tirocinio di adattamento della durata di tre semestri con formazione complementare in anatomia, scienza dei materiali dentali e laboratorio o in una prova attitudinale nelle medesime discipline;

Considerato che la sig.ra Iacob Cristina Nicoleta con lettera acquisita in data 23 maggio 2011 ha scelto di effettuare la prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 8 giugno 2011 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata a Roma in data 17 giugno 2011 presso la scuola IPSIA «Edmondo De Amicis», ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a seguito della quale la sig.ra Iacob Cristina Nicoleta è risultata idonea;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Tehnician Dentar Specialist» conseguito in Romania nel 2003 presso l'Università di medicina e farmacia «Carol Davila» Bucuresti dalla sig.ra Clep V. Cristina Nicoleta coniugata Iacob, nata a Baia Mare (Romania) il 3 dicembre 1981 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'arte ausiliaria di odontotecnico ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10029

DECRETO 7 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Naoui Olfa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il proprio decreto direttoriale DGRUPS/IV/27204/P/ del 6 aprile 2009 con il quale è stato riconosciuto il titolo di infermiere, conseguito in Tunisia nel 2001 dalla sig.ra Naoui Olfa nata a Le Kef (Tunisia) il giorno 11 novembre 1976, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Considerato che il predetto decreto direttoriale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Naoui Olfa si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Naoui Olfa in data 19 maggio 2011;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui trattasi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2001 presso la scuola professionale della sanità di Le Kef (Tunisia) dalla sig.ra Naoui Olfa nata a Le Kef (Tunisia) il giorno 11 novembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Naoui Olfa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10030

DECRETO 7 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Caizer Maricica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontotecnico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Caizer Maricica, cittadina rumena, nata a Tecuci (Romania) il 26 luglio 1980 chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Tehnician Dentar Specialist» conseguito in Romania nel 2002 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'arte ausiliaria di odontotecnico;

Acquisito, nella seduta del 15 ottobre 2009, il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, secondo cui il titolo della sig.ra Caizer Maricica può essere riconosciuto come equipollente a quello di odontotecnico che si consegue in Italia previo superamento di una misura compensativa di cui all'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento della durata di tre semestri con formazione complementare in anatomia, scienza dei materiali dentali e laboratorio o in una prova attitudinale nelle medesime discipline;

Considerato che la sig.ra Caizer Maricica con lettera acquisita in data 10 febbraio 2010 ha scelto di effettuare la prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 8 giugno 2011 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata a Roma in data 17 giugno 2011 presso la scuola IPSIA «Edmondo De Amicis», ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a seguito della quale la sig.ra Caizer Maricica è risultata idonea;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Tehnician Dentar Specialist» conseguito in Romania nel 2002 presso l'Università di medicina e farmacia «Carol Davila» di Bucarest dalla sig.ra Caizer Maricica, cittadina rumena, nata a Tecuci (Romania) il 26 luglio 1980 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'arte ausiliaria di odontotecnico ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10031

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Milea Aneni Cozmina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Aneni Cozmina, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical specializat in profilul medicina specializarea asistenti medicali» conseguito in Romania presso

l'Università di Medicina e Farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome Milea;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical specializat in profilul medicina specializarea asistenti medicali», conseguito in Romania presso l'Università Medicina e Farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi nell'anno 2004 dalla sig.ra Milea Cozmina coniugata Aneni, nata a Galati (Romania) il 24 gennaio 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Milea Cozmina coniugata Aneni è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10032

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° luglio 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato "INEQ - Istituto Nord Est Qualità" ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Cotechino Modena".

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 590 della Commissione del 18 marzo 1999 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Cotechino Modena»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n.510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 1 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 212 del 12 settembre 2005, con il quale l'organismo denominato «INEQ - Istituto Nord Est Qualità con sede in San Daniele del Friuli, Via Rodeano n.71, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Cotechino Modena»;

Visto il decreto 27 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 215 del 13 settembre 2008, con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «INEQ - Istituto Nord Est Qualità» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che "INEQ - Istituto Nord Est Qualità" ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta "Cotechino Modena" conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art.14 della legge 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 27 giugno 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.14 della legge n.526/99;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «INEQ - Istituto Nord Est Qualità» con sede in San Daniele del Friuli, Via Rodeano n.71, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.510/2006 per la indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 590 del 18 marzo 1999.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo "INEQ - Istituto Nord Est Qualità" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «INEQ - Istituto Nord Est Qualità» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta "Cotechino Modena" così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «INEQ - Istituto Nord Est Qualità» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato "INEQ - Istituto Nord Est Qualità" dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Cotechino Modena» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «INEQ - Istituto Nord Est Qualità» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "INEQ - Istituto Nord Est Qualità" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato "INEQ - Istituto Nord Est Qualità" comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «INEQ - Istituto Nord Est Qualità» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «INEQ - Istituto Nord Est Qualità» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n.526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A10023

DECRETO 1° luglio 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato "INEQ - Istituto Nord Est Qualità" ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Zampone Modena".

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n.2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 590 della Commissione del 18 marzo 1999 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta "Zampone Modena";

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n.510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 1 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, con il quale l'organismo denominato "INEQ - Istituto Nord Est Qualità" con sede in San Daniele del Friuli, Via Rodeano n.71, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Zampone Modena";

Visto il decreto 27 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 215 del 13 settembre 2008, con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «INEQ - Istituto Nord Est Qualità» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena» è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che «INEQ - Istituto Nord Est Qualità» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Zampone Modena» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 27 giugno 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.14 della legge n.526/99;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «INEQ - Istituto Nord Est Qualità» con sede in San Daniele del Friuli, Via Rodeano n.71, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta "Zampone Modena" registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 590 del 18 marzo 1999.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo "INEQ - Istituto Nord Est Qualità" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n.526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato "INEQ - Istituto Nord Est Qualità" non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta "Zampone Modena" così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato "INEQ - Istituto Nord Est Qualità" è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato "INEQ - Istituto Nord Est Qualità" dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare

di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Zampone Modena» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art.10 del Reg. (CE) 510/06¼.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «INEQ - Istituto Nord Est Qualità» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "INEQ - Istituto Nord Est Qualità" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «INEQ - Istituto Nord Est Qualità» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Zampone Modena» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «INEQ - Istituto Nord Est Qualità» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «INEQ - Istituto Nord Est Qualità» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n.526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A10024

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 maggio 2011.

Revisione della tariffa per la spedizione dei pacchi all'interno del territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale del 7 gennaio 1992, recante «Revisione delle tariffe postali per l'estero»;

Vista la deliberazione CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva 97/67/CE ed in particolare l'art. 13;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2001, recante «Spedizione dei pacchi nell'interno della Repubblica»;

Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2002/39/CE;

Vista la deliberazione CIPE 29 settembre 2003, n. 77 recante «Linee guida per la regolazione del settore postale»:

Vista il decreto ministeriale 16 dicembre 2004, recante "Prezzo del prodotto Pacco ordinario per spedizioni all'interno della Repubblica italiana";

Visto il contratto di programma 2006-2008 stipulato in data 17 settembre 2008 tra il Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Poste Italiane S.p.A. nonché l'atto aggiuntivo al predetto Contratto di programma del 22 giugno 2011;

Visto il decreto ministeriale 1º ottobre 2008 recante "Approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del Servizio Postale Universale";

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 2009, recante, tra gli altri obiettivi di qualità per il triennio 2009/2011 del servizio di Pacco ordinario;

Viste le proposte di adeguamento del prezzo del prodotto Pacco ordinario, formulate dalla società Poste Italiane S.p.A. in data 12 luglio 2010 e 10 febbraio 2011;

Verificata la coerenza della predetta proposta di adeguamento dei prezzi alle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, alle Linee guida sopra menzionate del 1996 e del 2003, nonché a quanto previsto dall'art. 8 del Contratto di programma 2006-2008:

Ritenuta la necessità di migliorare le caratteristiche di qualità dell'offerta del prodotto Pacco ordinario del servizio postale universale in ordine alla tracciatura della spedizione, nonché in ordine ai tempi di consegna della stessa.

Decreta:

Art. 1.

Tariffe e dimensioni

1. La tariffa per la spedizione del Pacco ordinario di peso compreso da 0 a 20 kg all'interno del territorio della Repubblica è fissato in euro 9,10.

2. Le dimensioni massime del Pacco ordinario sono le seguenti: lunghezza m 1; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m 2.

3. La tariffa per la spedizione del Pacco ingombrante di peso compreso da 0 a 20 kg all'interno del territorio della Repubblica resta fissato in euro 14,00, così come disposto dal decreto ministeriale 16 dicembre 2004 sopra menzionato.

4. Le dimensioni massime del Pacco ingombrante sono le seguenti: lunghezza m 1.5; somma di questa e del giro massimo misurato in un senso che non sia quello della lunghezza m 3.

5. Il premio di assicurazione del Pacco ordinario è fissato in euro 2,58 per un valore massimo dichiarato di euro 1.032,91.

Art. 2.

Servizi accessori

1. Il Fornitore del servizio universale ha facoltà - nel rispetto dei principi e delle disposizioni volte alla tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 - di offrire servizi accessori relativi all'offerta del prodotto Pacco ordinario in conformità alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 aprile 2001, nonché nel rispetto delle condizioni generali di servizio di cui al decreto ministeriale del 1° ottobre 2008.

Art. 3.

Spedizioni per l'estero

1. Per la spedizione di pacchi per l'estero continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni e le condizioni di cui al decreto ministeriale 7 gennaio 1992.

Art. 4.

Qualità del servizio

1. A parziale modifica di quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 novembre 2009, all'art. 5, l'obiettivo di qualità per il servizio Pacco ordinario per fanno 2011 è determinato come segue:

94,00 % (J + 3).

2. Il Fornitore del servizio universale adotta le misure necessarie al fine di consentire all'utenza dì verificare lo stato di lavorazione dell'invio, anche in corso di spedizione.

Art. 5.

Condizioni generali di servizio

l. Il fornitore del servizio universale ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, adegua le Condizioni generali di servizio in base alle previsioni contenute nel presente decreto e le sottopone all'Autorità di regolamentazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della loro approvazione.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 132

11A10022

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Garcia Arias Villareal Jesus Angel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, trasporto e utilizzo di gas, sollevamento di persone o cose a mezzo ascensori e protezione antincendio.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Garcia Arias Villareal Jesus Angel, cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo quinquennale denominato: «Ingeniero Industrial - Especialidad Electricidad» (Diploma di Laurea in Ingegneria Industriale - Specializzazione in Elettricità) conseguito nel 1980 presso l'Università Pontificia Comillas con sede a Madrid (Spagna) per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, trasporto e utilizzo di gas, sollevamento di persone o cose a mezzo ascensori e protezione antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 19 maggio 2011, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività richiesta, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione e Impianti;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Garcia Arias Villareal Jesus Angel, cittadino spagnolo, nato a Herencia (Spagna) il 2 marzo 1957, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, trasporto e utilizzo di gas, sollevamento di persone o cose a mezzo ascensori e protezione antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicazione di misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 21 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A09037

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Mustata Vasile Marius, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Mustata Vasile Marius, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo triennale denominato «Diploma de Absolvire a Şcolii Profesionale in meseria electromecanic AMA Pentru Industria Chimica si Petrolchimica» (Diploma di compimento della Scuola Professionale qualifica elettromeccanico - sistemi di misura e automazione - per l'Industria Chimica e Petrolchimica) conseguito nel 1999 presso il Gruppo Scolastico «Gheorghe Cartianu» con sede a Piatra Neamt (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 19 maggio 2011, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa dimostrata in Romania per sei anni presso Ditte abilitate con mansioni adeguate, idoneo ed attinente all'esercizio delle attività richieste, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione e Impianti;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Mustata Vasile Marius, cittadino rumeno, nato a Piatra Neamt (Romania) il 1° dicembre 1980 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa dimostrata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell' attività di installazione

e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicazione di misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 21 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A09038

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Bozzetti Ciro, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Bozzetti Ciro, cittadino italiano, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di Contatto Britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Bozzetti Ciro, cittadino italiano, nato a Napoli in data 9 aprile 1991, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 22 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A09036

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Pestorino Fabrizio, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Pestorino Fabrizio, cittadino italiano, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di Contatto Britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Pestorino Fabrizio, cittadino italiano, nato a Napoli in data 11 gennaio 1989, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 22 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A09039

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. D'Antuono Michele Angelo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico nell'attività di autoriparazione, settori meccanica-motoristica ed elettrauto.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. D'Antuono Michele Angelo, cittadino belga, diretta ad ottenere, ai fini dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Certificat de Qualification» nonché del «Certificat d'Etudes de sixième année de l'Enseignement Secondaire Professionnel de Qualification» con opzione «Mecanicien Reparateur d'automobile» conseguiti nel 1985 presso l'«Ecole Polytechnique de Herstal», con sede in Herstal (Belgio), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settori meccanica-motoristica ed elettrauto, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)* e *c)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 19 maggio 2011, che ha ritenuto i titoli specifici posseduti dall'interessato, unitamente all'esperienza di oltre quattro anni in Belgio presso ditte abilitate e di un anno in Italia presso ditta abilitata con mansioni di meccanico d'auto, quale titolo idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di autoriparatore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato e CNA;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. D'Antuono Michele Angelo, cittadino belga, nato a Liegi (Belgio) l'8 gennaio 1965, sono riconosciuti i titoli di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale documentata in Belgio ed in Italia, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione settori meccanica-motoristica ed elettrauto, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)* e *c)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A10026

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Calin Ionel Lucian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico nell'attività di autoriparazione, settore meccanica-motoristica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del Sig. Calin Ionel Lucian, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai fini dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Diploma de Bacalaureat – profilul Industrial Agricol» (Diploma di maturità – profilo industriale agricolo) di durata quadriennale, conseguito nel 1994 presso il Gruppo Scolastico Agricolo «M.Guguianu» con sede a Zorleni (Romania) e del «Certificat de absolvire cursurile mecanic auto» (Certificato di promozione corso per meccanico di automobili") di durata trimestrale conseguito nel 1997 presso l' Universitatea Populara Cultural – Ştiintifica "Moldova" con sede a Iaşi (Romania) per l'assunzione in Italia della qualifica di "Responsabile tecnico" in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settore meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della Legge 5 febbraio 1992 n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 19 maggio 2011, che ha ritenuto i titoli posseduti dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale documentata di cinquantadue mesi in Romania presso il Comune di Zorleni, con mansione di operaio meccanico per la manutenzione e riparazione di veicoli, idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di autoriparatore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il parere conforme dei rappresentati delle Associazioni di Categoria Confartigianato e CNA;

Decreta:

Art. 1.

Al Sig. Calin Ionel Lucian , cittadino rumeno, nato a Birlad (Romania) il 24 luglio 1976, sono riconosciuti i titoli di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, ai fini dello svolgimento in Italia dell'attività di autoriparazione settore meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A10025

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 18 luglio 2011.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del Demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista la documentazione esistente presso gli Uffici dell'Agenzia del Demanio;

Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del Demanio in cui sono individuati beni immobili di proprietà dello Stato;

Viste le note prott. n. 2011/769/DAO-PP del 22 giugno 2011 e n. 2011/854INT/DAO-PP dell'8 luglio 2011 con le quali la Direzione Area Operativa dell'Agenzia del Demanio, in ragione delle proprie competenze d'ufficio, ha rappresentato la necessità di procedere all'individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato ai sensi della normativa sopra citata;

Ritenuto pertanto di doversi procedere all'emanazione del decreto direttoriale;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato i beni immobili di seguito riportati:

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Lombardia	Bergamo	Bergamo	Via Guglielmo Longo n. 39	**CATASTO FABBRICATI: Foglio 32 particella 2808**
Lombardia	Como	Como	Valico Brogeda n. 60, Valico Brogeda snc	**CATASTO TERRENI: Foglio 3 particelle 4473, 4475, 4476, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482**
Lombardia	Bergamo	Bergamo	Via Partigiani n. 3	**CATASTO TERRENI: Foglio 51 particella 4272/parte**
Lazio	Roma	Roma	Via Tiburtina Km 1250	**CATASTO FABBRICATI: Foglio 293 particella 136**

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del Demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Resta salva la possibilità di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprietà dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2011

Il direttore: PRATO

11A10047

DECRETO 18 luglio 2011.

Rettifica dell'allegato A al decreto 19 luglio 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del Demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto n. 25933 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002 n. 183, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Visto il decreto n. 35366 del 30 novembre 2006 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2006, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 25933 del 19 luglio 2002;

Visto il decreto n. 29063 del 19 luglio 2007 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2007;

Visto il decreto n. 51439 del 21 dicembre 2007 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 25933 del 19 luglio 2002;

Visto il decreto n. 4069 del 29 gennaio 2009 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2009, con il quale sono state apportate modifiche all'allegato A al decreto n. 25933 del 19 luglio 2002;

Viste le note prott. n. 2011/770/DAO-PP del 22 giugno 2011 e n. 2011/865INT/DAO-PP del 13 luglio 2011 con le quali la Direzione Area Operativa dell'Agenzia del Demanio, a seguito di ulteriori accertamenti dalla stessa effettuati in ragione delle proprie competenze d'ufficio, ha richiesto di procedere alla rettifica dell'allegato A al decreto n. 25933 del 19 luglio 2002, relativamente all'esatta identificazione catastale e alla corretta indicazione degli indirizzi di alcuni immobili individuati nel medesimo decreto;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato A facente parte integrante del decreto n. 25933 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale dell'immobile individuato come sito in Rovigo, via Angeli, n. 32, con decreto n. 25933 del 19 luglio 2002, di cui alla pag. 799 del supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002 n. 183, sono i seguenti:

Veneto - Rovigo - via Domenico Angeli n. 32

Catasto Fabbricati:

Foglio RO/18, particella 320 subb. 1 e 2

Catasto Terreni:

Foglio 18, particella 320

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Catanzaro, Corso Mazzini 206, con decreto n. 25933 del 19 luglio 2002, di cui alla pag. 70 del supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002 n. 183, sono i seguenti:

Calabria - Catanzaro - corso Giuseppe Mazzini 206, Piazza Michele Le Pera s.n.c.

Catasto Fabbricati:

Foglio 48, particella 522

Catasto Terreni:

Foglio 48, particella 552

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Reggio Calabria - Palmi, Piazza Amendola, con decreto n. 25933 del 19 luglio 2002, di cui alla pag. 116 del supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002 n. 183, sono i seguenti:

Calabria - Palmi (Reggio Calabria), via Roma, 85, corso Tenente Aldo Barbaro s.n.c.

Catasto Fabbricati:

Foglio 41, particella 82

Catasto Terreni:

Foglio 41, particella 82

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Reggio Calabria, via Plutino con decreto n. 25933 del 19 luglio 2002, di cui alla pag. 119 del supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002 n. 183, sono i seguenti:

Calabria - Reggio Calabria - via dei Plutino n. 4 e s.n.c., via Raffaele Piria s.n.c.

Catasto Fabbricati:

Sezione Urbana RC, Foglio 127, particella 67

Catasto Terreni:

Foglio 127, particella 67

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Varese, Luino, via Amedola 5/A con decreto n. 25933 del 19 luglio 2002, di cui alla pag. 361 del supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002 n. 183, sono i seguenti:

Lombardia - Luino (Varese) - via Giovanni Amedola 5/A, via privata s.n.c.

Catasto Fabbricati:

Foglio LU/10, particella 5240

Catasto Terreni:

Foglio 9, particella 5240

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Lecco, via Dante con decreto n. 25933 del 19 luglio 2002, di cui alla pag. 311 del supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002 n. 183, sono i seguenti:

Lombardia - Lecco - via Dante Alighieri n. 29, via Fratelli Cairoli s.n.c.

Catasto Fabbricati:

Foglio LEC/9, particella 1108, subb. 2, 3 e 4

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Bergamo, via Partigiani con decreto n. 25933 del 19 luglio 2002, di cui alla pag. 292 del supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002 n. 183, sono i seguenti:

Lombardia - Bergamo - via Dei Partigiani 3

Catasto Fabbricati:

Foglio BG/9, particella 1665, porzione del sub. 1

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2011

Il direttore: PRATO

11A10048

DECRETO 18 luglio 2011.

Rettifica dell'allegato A al decreto 17 settembre 2004, relativo ai beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del Demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto n. 27396 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 17 settembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Visto il decreto n. 41298 del 14 dicembre 2004 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 27396 del 17 settembre 2004;

Visto il decreto n. 51439 del 21 dicembre 2007 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 27396 del 17 settembre 2004;

Visto il decreto n. 4075 del 29 gennaio 2009 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2009, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 27396 del 17 settembre 2004 e il successivo decreto n. 26766 del 24 giugno 2009 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2009;

Viste le note prott. n. 2011/770/DAO-PP del 22 giugno 2011 e n. 2011/865INT/DAO-PP del 13 luglio 2011 con le quali la Direzione Area Operativa dell'Agenzia del Demanio, a seguito di ulteriori accertamenti dalla stessa effettuati in ragione delle proprie competenze d'ufficio, ha richiesto di procedere alla rettifica dell'allegato A al decreto n. 27396 del 17 settembre 2004 relativamente all'esatta identificazione catastale e alla corretta indicazione degli indirizzi di alcuni immobili individuati nel medesimo decreto;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato A facente parte integrante del decreto n. 27396 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 17 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Liguria - Genova, P.za Cavour n. 1 con decreto n. 27396 del 17 settembre 2004, di cui alla pag. 24 della *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 2004, sono i seguenti:

Liguria - Genova - piazza Cavour n. 1 - s.n.c., vico Chiuso Gelso s.n.c.

Catasto Fabbricati:

Foglio GEA/84, particella 56 e 41

Catasto Terreni:

Foglio 66, particelle 197, 189, 191, B/parte

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Lombardia - Bergamo, Largo Bortolo Belotti 3 con decreto n. 27396 del 17 settembre 2004, di cui alla pag. 19 della *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 2004, sono i seguenti:

Lombardia - Bergamo - via Largo Bortolo Belotti 3, via Dei Partigiani 1 e 3

Catasto Fabbricati:

Foglio BG/9, particella 1665, porzione del sub. 1 e subb. 2, 3 e 4

Catasto Terreni:

Foglio 51, particella 4272/parte

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2011

Il direttore: PRATO

11A10049

DECRETO 18 luglio 2011.

Rettifica dell'allegato A al decreto 14 dicembre 2004, relativo ai beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del Demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto n. 41257 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 14 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Visto il decreto n. 51439 del 21 dicembre 2007 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 41257 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 14 dicembre 2004;

Visto il decreto n. 4067 del 29 gennaio 2009 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2009, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 41257 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 14 dicembre 2004;

Viste le note prott. n. 2011/770/DAO-PP del 22 giugno 2011 e n. 2011/865INT/DAO-PP del 13 luglio 2011 con le quali la Direzione Area Operativa dell'Agenzia del Demanio, a seguito di ulteriori accertamenti dalla stessa effettuati in ragione delle proprie competenze d'ufficio, ha richiesto di procedere alla rettifica dell'allegato A al decreto 41257 del 14 dicembre 2004 relativamente all'esatta identificazione catastale ed alla corretta indicazione dell'indirizzo di un immobile individuato nel medesimo decreto;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato A facente parte integrante del decreto n. 41257 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 14 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatto indirizzo e l'esatta e completa identificazione catastale del terreno su cui insiste il fabbricato individuato come sito in Calabria - Cosenza, via Sergio Cosmai, 3, con decreto n. 41257 del 14 dicembre 2004, di cui alla pag. 33 della *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004, sono i seguenti:

Calabria - Cosenza, viale Sergio Cosmai 1-3, via Molicella vicinale s.n.c.

Catasto Terreni:

Foglio 3, particelle 721-723-725-729-731-732

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2011

Il direttore: PRATO

11A10050

DECRETO 18 luglio 2011.

Rettifica dell'allegato A al decreto 20 dicembre 2004, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del Demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 41901 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'INAIL dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota prot. n. 43/usc./2004 del 20 dicembre 2004;

Visto il decreto n. 20007 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 23 maggio 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2007

con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 41901 del 20 dicembre 2004;

Visto il decreto n 51438 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 21 dicembre 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 41901 del 20 dicembre 2004;

Viste le note prott. n. 2011/770/DAO-PP del 22 giugno 2011 e n. 2011/865INT/DAO-PP del 13 luglio 2011 con le quali la Direzione Area Operativa dell'Agenzia del Demanio, a seguito di ulteriori accertamenti dalla stessa effettuati in ragione delle proprie competenze d'ufficio, ha richiesto di procedere alla rettifica dell'allegato A al decreto n. 41901 del 20 dicembre 2004, relativamente all'esatta identificazione catastale e alla corretta indicazione dell'indirizzo di un immobile individuato nel medesimo decreto;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato A facente parte integrante del decreto n. 41901 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 20 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Puglia – Bari, Lungomare Trieste, n. 29, con decreto n. 41901 del 20 dicembre 2004, di cui alle pagg. 89 e 90 della *Gazzetta Ufficiale* del 304 del 29 dicembre 2004, sono i seguenti: Puglia – Bari - corso Lungomare Trieste 29, viale Caduti del 28 luglio 1943 n. 1-3

Catasto Fabbricati:

Foglio 34, particella 165, subb. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 41.

Catasto Terreni:

Foglio 34, particella 165.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2011

Il direttore: PRATO

11A10051

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 22 luglio 2011.

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 283/11/CONS. (Deliberazione n. 421/11/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 22 luglio 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numeri 5 e 6, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti»;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, ove si dispone, al comma 3, che «*[i]l* Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a richiedere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativamente alle imprese richiedenti i contributi, oltre alla regolarità dell'iscrizione al Registro degli Operatori di comunicazione (ROC), l'attestazione di conformità degli assetti societari alla normativa vigente, nonché l'attestazione dell'assenza di situazioni di controllo e/o collegamento per gli effetti di cui all'art. 3, commi 11-*ter* e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'art. 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;

Vista la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 283/11/CONS del 18 maggio 2011, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento di tenuta del Registro degli operatori di comunicazione. Misure applicative dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 25 novembre 2010»;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria richiede, tra le altre attestazioni, anche quelle relative alle imprese di cui all'art. 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle imprese di cui all'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, volte a verificare la sussistenza di situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c., così come richiesto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250;

Ritenuto, pertanto, necessario ricomprendere i soggetti di cui sopra nel novero degli operatori tenuti agli adempimenti di cui alla delibera n. 283/11/CONS;

Considerata, inoltre, la necessità, anche tenuto conto dell'attuale sviluppo del sistema informativo automatizzato del Registro degli operatori di comunicazione e della fase di prima applicazione della delibera n. 283/11/CONS, di procedere ad una semplificazione degli adempimenti previsti in capo alle imprese iscritte richiedenti i contributi per l'editoria mediante un'integrazione della delibera n. 283/11/CONS e della relativa modulistica;

Considerato che, al fine di individuare, nell'ambito delle verifiche relative ai contributi per l'anno 2011, eventuali situazioni di collegamento di cui all'art. 2359, comma 3, c.c., che risultino in essere nel corso dell'anno 2011, è necessario tenere conto delle variazioni degli assetti societari eventualmente intervenute tra il 31 dicembre 2010 ed il 31 dicembre 2011;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla riformulazione delle previsioni contenute agli articoli 2 e 4 della delibera n. 283/11/CONS alla luce di quanto sopra esposto, prevedendo, al contempo, di differire il previsto termine per gli adempimenti dal 31 luglio 2011 al 30 settembre 2011;

Udita la relazione dei Commissari relatori Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'art. 2 della delibera n. 283/11/CONS recante «Integrazioni all'allegato B della delibera n. 666/08/CONS», è così riformulato:

«1. In calce all'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente paragrafo:

Dichiarazioni supplementari dovute dalle imprese richiedenti i contributi per l'editoria.

1. Fatta salva ogni altra comunicazione dovuta al Registro degli operatori di comunicazione, le imprese iscritte richiedenti i contributi ai sensi dell'art. 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all'art. 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, effettuano la comunicazione annuale relativa all'anno per il quale sono stati richiesti i contributi trasmettendo, altresì, le comunicazioni di cui al presente articolo aggiornate al 31 dicembre dello stesso anno.

2. Le imprese di cui al punto 1 costituite in forma di società producono una dichiarazione degli assetti, redatta secondo i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, contenente le seguenti informazioni:

a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto;

b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiore al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote delle imprese richiedenti i contributi;

c) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto pari o superiore al 5% dei soci delle società di cui al punto *b)*, nonché dei loro soci ad ogni livello della catena partecipativa, la cui partecipazione con diritto di voto sia pari o superiore al 5%, fino all'individuazione delle persone fisiche che partecipano indirettamente al capitale sociale delle imprese di cui al punto 1;

d) nell'ambito degli sviluppi delle catene partecipative di cui alle lettere *b)* e *c)* sono, comunque, indicate le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono la partecipazione di controllo dei soci delle società di cui al punto *b)*.

3. Gli editori di cui al punto 1, per i quali le testate edite siano di proprietà di terzi, trasmettono, nell'ambito della comunicazione annuale, sulla base dei dati di loro diretta conoscenza, lo sviluppo degli assetti societari dei proprietari delle testate, mediante i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, indicando il capitale sociale, l'elenco dei soci e la titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto pari o superiore al 5%, fino all'individuazione delle persone fisiche che partecipano direttamente o indirettamente al capitale sociale dei proprietari delle testate.

4. Le imprese di cui al punto 1 sviluppano, relativamente alle società quotate in borsa per le quali vi sia l'obbligo di comunicare le informazioni di cui ai punti 2 e 3, anche le partecipazioni con diritto di voto superiore al 2% del capitale sociale. Qualora la società quotata in borsa sia essa stessa l'impresa richiedente i contributi, indicherà, inoltre, per ciascuna partecipazione con diritto di voto superiore al 2% del capitale sociale – attraverso il modello 5/5/ROC – la rispettiva partecipazione di controllo.

5. Le imprese di cui al punto 1 comunicano, per ciascuna persona giuridica indicata nelle comunicazioni prodotte ai sensi dei punti 2, 3 e 4, la composizione degli organi amministrativi trasmettendo il relativo modello 4/ROC.

6. In presenza di intestazioni fiduciarie di azioni o quote delle persone giuridiche indicate nelle comunicazioni prodotte ai sensi dei punti 2, 3 e 4, le imprese di cui al punto 1 comunicano, sulla base dei dati di loro diretta conoscenza, anche lo sviluppo degli assetti societari delle società fiduciarie secondo le medesime modalità previste per lo sviluppo degli assetti societari del rispettivo fiduciante.

7. Le imprese di cui al punto 1 trasmettono, in via telematica, dichiarazioni, redatte secondo i modelli 12/1/ROC, 12/2/ROC e 12/3/ROC, con le quali comunicano le eventuali situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. in essere nel corso dell'anno di riferimento ovvero l'assenza delle stesse.

8. Gli editori di cui al punto 1 trasmettono, in via telematica, una dichiarazione redatta secondo il modello 12/4/ROC, con la quale comunicano le eventuali situazioni di collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c., con altri soggetti iscritti al Registro degli operatori di comunicazione in qualità di editori di giornali quotidiani, periodici o riviste o di soggetti esercenti l'editoria elettronica in essere nel corso dell'anno di riferimento ovvero l'assenza delle stesse.

2. La nota (2) del modello 12/4/ROC di cui all'allegato D alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni è riformulata come segue: «Indicare la circostanza da cui deriva il collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3, c.c..»

Art. 2.

1. L'art. 4 della delibera n. 283/11/CONS recante «Disposizioni transitorie» è sostituito dal seguente:

«*Disposizioni transitorie:*

1. Nell'ambito della comunicazione annuale 2011 o comunque non oltre il 30 settembre 2011, le imprese che abbiano richiesto i contributi ai sensi dell'art. 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all'art. 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comunicano le informazioni di cui all'art. 2, ad esclusione di quelle indicate al successivo punto 2, lettere a, b e c del presente articolo, aggiornate al 31 dicembre 2010 tramite il portale www.roc.agcom.it.

2. Entro il 30 settembre 2011, le imprese che abbiano richiesto i contributi per l'anno 2010 di cui al punto 1 del presente articolo, inviano all'Autorità tramite posta, fax o PEC agli indirizzi indicati sul sito web www.agcom.it:

a) le informazioni, aggiornate al 31 dicembre 2010, relative alla composizione degli organi amministrativi delle persone giuridiche eventualmente presenti nella propria catena partecipativa (modelli 4/ROC);

b) limitatamente agli editori, le informazioni, aggiornate al 31 dicembre 2010, relative alla composizione degli organi amministrativi del proprietario della testata e delle persone giuridiche presenti nella catena partecipativa di quest'ultimo (modelli 4/ROC);

c) le dichiarazioni relative alle situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. in essere nel corso dell'anno 2010, ovvero l'assenza delle stesse (modelli 12/1/ROC, 12/2/ROC e 12/3/ROC).

3. Per l'anno 2011, la comunicazione annuale delle imprese che abbiano richiesto i contributi di cui al punto 1 del presente articolo, si intende effettuata il giorno in cui viene completato e trasmesso l'ultimo adempimento prescritto.».

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Le imprese iscritte richiedenti i contributi, che alla data di entrata in vigore della presente delibera hanno già provveduto a trasmettere le informazioni richieste ai sensi della delibera n. 283/11/CONS, non sono tenute a rinnovare tale adempimento.

2. Le dichiarazioni relative alle situazioni di collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3, c.c. sono comunicate da parte degli editori di cui all'art. 2, comma 1, della delibera n. 283/11/CONS così come modificato dalla presente delibera, mediante il modello 12/4/ROC, a partire dalla comunicazione annuale 2012 con riferimento all'anno 2011.

3. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è resa disponibile sul sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

4. Le delibere numeri 283/11/CONS e 666/08/CONS ed i relativi allegati, come modificate da ultimo dalla presente delibera, sono rese disponibili sul sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

5. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2011

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: SORTINO - MAGRI

11A10185

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 16 giugno 2011, n. **21364**.

Concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro del turismo del 24 settembre 2010, pubblicato nel S.O. alla G.U.R.I. del 24 dicembre 2010, n. 300.

Alle Imprese interessate

All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.P.A. - Invitalia

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro del turismo del 24 settembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata introdotta la disciplina dei criteri e delle modalità di concessione di agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 5 del predetto decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 maggio 2011 sono stati definiti gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento.

Con la presente circolare si forniscono le ulteriori indicazioni operative di seguito riportate.

1. *Affitto di azienda.*

1.1. Con riferimento ai programmi di sviluppo turistico di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto del 24 settembre 2010, l'impresa che intenda richiedere le agevolazioni di cui al predetto decreto, o che le abbia già ottenute sottoscrivendo il relativo contratto di sviluppo, per sostenere un programma di investimenti nell'ambito della propria unità locale e che abbia ceduto o intenda cedere, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il detto programma, può, fornendo le necessarie garanzie, avanzare la domanda di agevolazione ovvero specifica istanza tesa al mantenimento della validità del contratto di sviluppo sottoscritto. A tal fine:

a) l'impresa beneficiaria, insieme alla domanda di agevolazioni ovvero all'istanza per il mantenimento della validità del contratto di sviluppo, fornisce gli elementi che evidenzino compiutamente il piano imprenditoriale nell'ambito del quale si colloca strategicamente la decisione di procedere all'affitto del complesso aziendale, le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione, sul piano imprenditoriale di quest'ultimo e su ogni altro elemento utile alla valutazione, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, nel seguito «Agenzia», circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico sottostante alla concessione delle agevolazioni;

b) l'Agenzia effettua le proprie valutazioni istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa con particolare riferimento alle motivazioni dell'operazione, all'affidabilità del soggetto subentrante nella conduzione, alla capacità dello stesso di condurre l'attività in modo da garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione delle agevolazioni e, in particolare, degli impegni dalla stessa derivanti.

1.2. In sede di concessione delle agevolazioni, ovvero in sede di autorizzazione da parte dell'Agenzia al mantenimento della validità del contratto di sviluppo, il proprietario e il conduttore sottoscrivono specifici atti con i quali si obbligano al pieno rispetto degli impegni che la concessione comporta fermo restando che il proprietario, unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto degli impegni da esse derivanti e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore. A tale riguardo, i livelli occupazionali precedenti e finali del programma agevolato dovranno essere rilevati con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nella unità locale interessata dal programma medesimo.

1.3. Con riferimento ai programmi di sviluppo industriale e di sviluppo commerciale, di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *c)* del decreto del 24 settembre 2010, può essere ceduta, mediante contratto di affitto, e secondo le modalità di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il programma, limitatamente ad attività accessorie rispetto all'attività principale del complesso aziendale, che deve rimanere nella titolarità del beneficiario, e purché il costo dei beni interessati risulti marginale rispetto a quello degli altri investimenti agevolabili.

2. *Spese ammissibili.*

2.1. Le spese dei programmi di investimento di cui al Titolo II ed al Titolo III del decreto del 24 settembre 2010 devono riferirsi all'acquisto e/o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e ss. c.c., nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni e possono riguardare:

a) Suolo aziendale e sue sistemazioni.

Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del progetto.

b) Opere murarie e assimilate.

Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 40% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento.

Per quanto riguarda i programmi di sviluppo turistico ed i programmi di sviluppo commerciale le opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 70% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.

c) Infrastrutture specifiche aziendali.

d) Macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica.

In tale categoria rientrano anche i beni necessari all'attività amministrativa dell'impresa nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni.

In relazione alle predette spese si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.

e) Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal progetto. Per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile.

Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla presente lettera, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.

Le spese di cui alle lettere *b)* e *d)* possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unità produttiva, di asili nido a servizio del personale dell'unità produttiva interessata dal programma di investimento.

Per le sole PMI sono inoltre ammissibili, ai sensi e nei limiti dell'art. 26 del Regolamento GBER e nella misura massima del 4% dell'investimento complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, le spese per consulenze connesse al progetto d'investimento che si riferiscono alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti. La relativa intensità dell'aiuto è pari al 50% ESL.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui al presente punto, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

2.2. Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso di cui all'art. 7, comma 1 del decreto del 24 settembre 2010. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 c.c. o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

2.3. Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla «bolletta doganale d'importazione».

2.4. Con riferimento ai programmi promossi dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica e calore, le spese relative alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda sono ammissibili, limitatamente alla parte ricadente all'interno del territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di produzione necessaria a raggiungere l'utente della fornitura, a condizione che gli impianti stessi siano di proprietà dell'impresa produttrice e siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilità.

2.5. Ai fini dell'ammissibilità, le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER e ove compatibili con la legislazione europea in materia di ammissibilità delle spese alla partecipazione dei fondi strutturali. Ai fini dell'ammissibilità dell'acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature, il relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza, l'obbligo di riscatto dei beni. Per quanto riguarda l'acquisizione in leasing di terreni e fabbricati, il relativo contratto deve prevedere il proseguimento della locazione per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, a decorrere dalla data prevista di ultimazione del programma di investimento.

2.6. La realizzazione del programma di investimenti o di una parte dello stesso può essere commissionata con la modalità del cosiddetto contratto «chiavi in mano», fermo

restando che non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti. Le forniture che intervengono attraverso contratti «chiavi in mano» devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili. Pertanto, ai fini del riconoscimento di ammissibilità delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni:

a) realizzazione di impianti di particolare complessità;

b) il contratto di fornitura «chiavi in mano» dovrà contenere l'esplicito riferimento alla domanda di agevolazioni; esso dovrà quindi contenere una dichiarazione con la quale l'impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimenti di cui alla domanda di agevolazione;

c) al contratto di fornitura «chiavi in mano» dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo categorie di spesa, con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;

d) il general contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest'ultima, o dell'Agenzia o del Ministero o di loro delegati, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, ed in particolare il nominativo dei suoi fornitori ed i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture ed il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;

e) possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti «chiavi in mano» il cui general contractor abbia stabile organizzazione (art. 5, modello di convenzione OCSE) in Italia, ove dovrà essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli previsti dal presente decreto;

f) per i contratti «chiavi in mano» l'impresa beneficiaria dovrà produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica.

L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalità di acquisizione dei beni da agevolare è tenuta a darne comunicazione nella documentazione allegata all'istanza di accesso o, avendo maturato la decisione in corso d'opera, a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia, illustrandone le ragioni. L'Agenzia, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità dell'intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati. L'Agenzia valuta altresì la comprovata complessità e specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto «chiavi in mano», con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso.

2.7. Le spese per le attrezzature, la cui installazione non sia prevista presso l'unità produttiva interessata dal progetto bensì presso altre unità, della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purché tali unità produttive siano ubicate in territori ammissibili e alle seguenti condizioni:

a) l'impresa richiedente illustri compiutamente le motivazioni tecniche, industriali ed economiche per le quali si intende effettuare la cessione in prestito d'uso delle attrezzature;

b) le spese siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;

c) dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo «Macchinari, impianti ed attrezzature»;

d) vengano ubicate presso unità produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi di cui al presente decreto;

e) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1978, n. 627 e del decreto ministeriale 29 novembre 1978 e successive modificazioni e integrazioni;

f) vengano fomiti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);

g) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;

h) i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere all'Agenzia una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

i) il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.

Le relative agevolazioni sono calcolate applicando l'intensità d'aiuto prevista per i territori in cui ricadono le diverse unità produttive fermo restando che, qualora per queste ultime l'intensità di aiuto sia superiore a quella stabilita per l'area in cui è localizzata l'unità produttiva oggetto del programma, le agevolazioni saranno calcolate applicando l'intensità di aiuto relativa a quest'ultima.

2.8. Con riferimento alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al Titolo IV del decreto del

24 settembre 2010 sono agevolabili i costi, nella misura congrua e pertinente, riguardanti:

a) il personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività del progetto di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;

c) i servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività del progetto, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

d) le spese generali imputabili al progetto di ricerca e sviluppo, in misura non superiore al 30% dell'importo dei costi agevolabili di cui alla lettera *a)* del presente punto;

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.

Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne, in quanto qualsiasi attività di personale ed acquisti o prelievi da magazzino devono essere riferiti alle rispettive voci di costo.

I pagamenti di cui al presente punto, sono regolati esclusivamente a mezzo di bonifico bancario ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a)* e *d)* per i quali sono ammessi altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla «bolletta doganale d'importazione».

2.9. Nell'ambito di un medesimo contratto di sviluppo possono essere agevolati anche progetti in comparti di attività diversi da quello che caratterizza il programma, fermi restando i requisiti di coerenza e reciproca utilità prescritti dall'art. 4 del decreto ministeriale dell'11 maggio 2011, nonché le limitazioni e le esclusioni indicate nel decreto del 24 settembre 2010.

2.10. Non sono ammesse:

a) le spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature usati;

b) le spese di funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo;

c) le spese per beni relativi all'attività di rappresentanza;

d) le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto con esclusione dei mezzi indicati al punto 2.1 lettera *d)* della presente circolare;

e) le spese relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso di cui all'art. 7 del decreto del 24 settembre 2010, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti;

f) singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA;

g) i costi relativi a commesse interne;

h) le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni;

i) le spese effettuate con modalità diversa dal bonifico bancario;

j) le spese sostenute mediante novazione di cui all'art. 1235 c.c.;

k) le spese che eccedano i limiti fissati nella presente circolare;

l) ogni altra spesa che, sulla base del decreto del 24 settembre 2010, delle direttive emanate e della presente circolare, non risulti tipologicamente dichiarata ammissibile.

3. *Agevolazioni concedibili.*

3.1. Con riferimento alle agevolazioni concedibili di cui all'art. 5 del decreto del 24 settembre 2010 si precisa che le relative intensità massime per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono quelle previste, per dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013, così come modificata con l'Aiuto di Stato n. 117/2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 10 agosto 2010, n. C 215/5.

3.2. In relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto 24 settembre 2010 e dalle successive direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico le forme di aiuto concedibili sono le seguenti: contributo in conto impianti, contributo alla spesa, finanziamento agevolato, contributo in conto interessi.

3.3. L'eventuale finanziamento agevolato è concesso nella misura massima del 25% in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie e/o bancarie. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di otto anni oltre ad un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del programma e, comunque, non superiore a quattro anni. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al suddetto tasso di attualizzazione e rivalutazione vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato.

3.4. L'eventuale contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario a tasso di mercato, destinato alla copertura finanziaria del progetto richiesto alle agevolazioni ed avente una durata massima di otto anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma e comunque non su-

periore a quattro anni e deliberato da un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività creditizia ai sensi del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni. La misura del contributo in conto interesse è fissata in ottanta punti percentuali del tasso di riferimento individuato ai sensi del precedente punto 3.3.

3.5. Nel caso di spese ammesse da realizzare con il sistema della locazione finanziaria, la stessa deve essere effettuata da un soggetto abilitato all'esercizio di tale attività. Il contratto di leasing deve avere una durata non superiore a otto anni, ovvero cinque se l'operazione di locazione finanziaria ha ad oggetto solo macchinari, impianti ed attrezzature.

Il relativo contributo viene concesso ed erogato alla società beneficiaria nell'arco di durata del contratto di leasing in ragione delle rate di leasing pagate e quietanzate. La rendicontazione della spesa agevolata avverrà inizialmente nell'ambito dei SAL presentati e, successivamente al completamento del programma ed alla consegna dei beni alla società beneficiaria, con cadenza annuale facendo riferimento ai canoni pagati nell'arco dell'anno solare precedente.

3.6. L'erogazione di agevolazioni concesse con il ricorso a risorse finanziarie di origine comunitaria è subordinata all'effettiva disponibilità di dette risorse, anche in relazione ai tempi prescritti per la loro fruizione.

3.7. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 16, comma 4 del decreto del 24 settembre 2010 sono obbligati ad apportare, proporzionalmente alla realizzazione dei programmi agevolati, un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili. Nel caso di apporto di risorse proprie lo stesso deve essere reale e concreto, con esclusione dei profitti attesi e/o dei flussi di cassa previsionali.

4. *Fase di accesso e negoziazione.*

4.1. L'istanza di accesso alle agevolazioni, di cui all'art. 7 del decreto del 24 settembre 2010, è composta dal modulo di domanda e dalla proposta di massima, completa della descrizione del programma di sviluppo, delle caratteristiche tecnico-economiche dei singoli progetti d'investimento e degli eventuali progetti di prevalente sviluppo sperimentale e del loro ammontare, con l'indicazione delle imprese aderenti, degli organismi di ricerca ave presenti e degli istituti finanziari coinvolti e, infine, di eventuali infrastrutture pubbliche funzionali.

L'istanza, redatta a pena di esclusione secondo lo schema disponibile sui siti internet del MiSE e dell'Agenzia e completa degli allegati di cui al comma successivo, deve essere inviata all'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa SpA -Segreteria B U Impresa Via Calabria, 46 - 00187 Roma in formato cartaceo ed in copia elettronica registrata su adeguato supporto informatico (CD - DVD -Memoria Pendrive). Il solo modulo di domanda scansionato, sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese coinvolte, dovrà preventivamente essere trasmesso all' indirizzo di posta elettronica contrattidisviluppo@invitalia.it

L'Agenzia registra le istanze pervenute in formato cartaceo assegnando a ciascuna di esse un numero di protocollo progressivo secondo l'ordine cronologico di ricezione e provvede tempestivamente ad inviare copia delle predette istanze al MiSE e alla Regione o alle Regioni dove sono previsti i programmi di investimento, al fine di acquisire un eventuale parere preliminare.

4.2. Alla domanda devono essere allegati:

a) certificato antimafia ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione dell'istanza di accesso, ovvero copia dell'avvenuta richiesta del medesimo;

b) dichiarazione dell'impresa beneficiaria concernente l'eventuale esistenza di infrastrutture o la necessità di realizzazione delle stesse e l'esistenza o meno di fonti energetiche funzionali agli investimenti previsti;

c) bilanci, relativi ai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, corredati di allegati esplicativi; qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato, può essere trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste; per le imprese che alla data di presentazione dell'istanza non dispongano ancora di un bilancio, situazione patrimoniale alla data di presentazione della domanda sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa;

d) dichiarazione del legale rappresentante in merito alla disponibilità degli immobili e alla cantierabilità del progetto di investimento, anche con riferimento al rispetto dei vincoli edilizi ed urbanistici;

e) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, completo di vigenza e dicitura antimafia. Le imprese costituite all'estero forniscono documentazione comprovante la regolare costituzione nel Paese di origine, con allegata traduzione giurata e dichiarazione della Ambasciata in Italia del paese di origine attestante che il documento presentato costituisce certificazione di regolare costituzione e vigenza nel paese di origine;

f) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità per le imprese attive con dipendenti;

g) eventuali ulteriori allegati previsti dal modulo di domanda.

4.3. In caso di partecipazione di una o più grandi imprese, ai fini della verifica dell'effetto incentivante delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento GBER, alla domanda di accesso è altresì allegata la documentazione utile a dimostrare almeno uno dei seguenti aspetti del progetto d'investimento:

a) incremento rilevante, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto;

b) estensione rilevante, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto;

c) incremento rilevante, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto;

d) riduzione significativa dei tempi di realizzazione del progetto oggetto dell'aiuto;

e) per i progetti d'investimento di cui al Titolo II del decreto del 24 settembre 2010 mancata realizzazione dell'investimento, in assenza dell'aiuto, in un'area prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013.

4.4. Il soggetto proponente comunica tempestivamente all'Agenzia tutte le variazioni, relative ai dati fomiti al momento della presentazione dell'istanza di accesso e della documentazione allegata, che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda.

4.5. Con riferimento alla fase di negoziazione di cui all'art. 7, comma 2 del decreto del 24 settembre 2010 si precisa che l'Agenzia, ove necessario, richiede al proponente, alle aderenti e agli enti pubblici coinvolti i chiarimenti e/o le integrazioni relativi alla documentazione di cui al precedente punto 4.2. I soggetti interessati trasmettono all'Agenzia i chiarimenti e/o le integrazioni entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Nel caso in cui la richiesta non possa essere soddisfatta nel predetto termine di 7 giorni, il soggetto proponente comunica tempestivamente all'Agenzia, e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta, i motivi ostativi alla presentazione della documentazione integrativa richiesta. L'Agenzia, sulla base delle motivazioni addotte, valuta la congruità della richiesta del soggetto proponente e dispone il termine massimo di presentazione della documentazione necessaria.

5. *Proposta definitiva di Contratto di sviluppo.*

5.1. La proposta definitiva di contratto di sviluppo di cui all'art. 8 del decreto del 24 settembre 2010, sottoscritta dal legale rappresentante del proponente e degli eventuali altri soggetti beneficiari, deve pervenire all'Agenzia, in forma cartacea ed in formato elettronico, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione circa il positivo esito della fase di negoziazione di cui all'art. 7, comma 3 del decreto del 24 settembre 2010. L'Agenzia tempestivamente trasferisce il formato elettronico della proposta definitiva del progetto di sviluppo alla Regione/i interessata/e ed al MiSE.

5.2. Alla proposta definitiva, redatta ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto del 24 settembre 2010 e delle disposizioni della presente circolare, devono, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

a) scheda sintetica, contenente i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente, agli eventuali soggetti aderenti e al complesso dei progetti d'investimento proposti;

b) per le imprese estere, documento attestante la regolare iscrizione al Registro delle Imprese italiano;

c) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;

d) principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o suo procuratore speciale;

e) lay-out con evidenza dei macchinari preesistenti e quelli oggetto delle agevolazioni;

f) documentazione attestante la disponibilità degli immobili oggetto del progetto d'investimento. La predetta disponibilità non può essere attestata da contratti di comodato;

g) perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla precedente lettera *f)*, e all'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti;

h) dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi - corredati dalle specifiche tecniche e dalle relative caratteristiche di funzionamento e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e per articolazione temporale;

i) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;

j) dichiarazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana del 12 luglio 2007, n. 106;

k) certificato antimafia ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, ovvero copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, qualora non più valido il certificato presentato in fase di accesso ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto del 24 settembre 2010;

l) apposita perizia giurata, rilasciata da professionisti iscritti ali'albo degli ingegneri, o degli architetti, o dei geometri, o dei dottori agronomi, o dei periti agrari, o dei periti industriali edili, attestante il valore di mercato del suolo e/o dei fabbricati richiesti alle agevolazioni;

m) ulteriore eventuale documentazione richiesta dall'Agenzia, da predisporre secondo le specifiche indicate dall'Agenzia medesima sul proprio sito internet.

5.3. Nel caso in cui la proposta di contratto riguardi più imprese e/o uno o più progetti d'investimento della stessa impresa, i documenti di cui al presente paragrafo, devono essere riferiti a ciascuna impresa aderente e a ciascun progetto rientrante nel programma di investimento.

5.4. I soggetti interessati trasmettono all'Agenzia i chiarimenti e/o le integrazioni entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pena l'improcedibilità della domanda. Nel caso in cui la richiesta non possa essere soddisfatta nel predetto termine di 7 giorni, il soggetto proponente comunica tempestivamente all'Agenzia, e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta, i motivi ostativi alla presentazione della documentazione integrativa richiesta.

L'Agenzia, sulla base delle motivazioni addotte, valuta la congruità della richiesta del soggetto proponente e dispone il termine massimo di presentazione della documentazione necessaria.

5.5. Con riferimento all'istruttoria della proposta definitiva di contratto di sviluppo, di cui all'art. 9 del decreto del 24 settembre 2010, si precisa che per quanto attiene ai progetti di cui al Titolo IV del decreto del 24 settembre 2010 l'Agenzia si avvale di esperti esterni, indicati dal MiSE tra quelli iscritti all'Albo di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 7 aprile 2006.

Tali progetti sono valutati sulla base dei criteri di seguito indicati:

a) la stretta connessione e funzionalità con i programmi di investimento e gli altri eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale oggetto del contratto di sviluppo;

b) la validità degli obiettivi intermedi e finali del programma sotto il profilo tecnologico, con particolare riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il soggetto richiedente;

c) la congruità e pertinenza dei costi richiesti alle agevolazioni in riferimento agli obiettivi del progetto;

d) la capacità tecnico-scientifica di assicurare la corretta esecuzione delle attività del programma tenuto conto anche delle pregresse attività del richiedente;

e) l'apporto diretto del soggetto beneficiario nell'ideazione e nello svolgimento del programma;

f) la validità economico-finanziaria del programma, con specifico riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del programma;

g) la ricaduta degli effetti del programma sul mercato di riferimento ovvero il rilevante miglioramento delle condizioni ambientali;

h) l'interesse industriale all'esecuzione del programma in relazione all'impatto economico dei risultati perseguiti;

i) per le grandi imprese, il carattere di addizionalità del programma rispetto alla ordinaria attività di ricerca e sviluppo dell'impresa. Tale verifica dovrà riguardare anche le piccole e le medie imprese nel caso di un valore delle agevolazioni concedibili superiore a 7,5 milioni di euro.

6. *Erogazione delle agevolazioni.*

6.1. L'erogazione delle agevolazioni da parte dell'Agenzia alle imprese dovrà avvenire sulla base di spese effettivamente sostenute come dimostrate da fatture e/o altri titoli di spesa fiscalmente regolari e quietanzati ovvero di anticipazioni di spesa su ordini accettati, relativamente a lotti minimi di investimenti non inferiori al 20% delle spese ammissibili complessive.

Il rapporto tra i contributi erogati ed il totale dei contributi previsti per il progetto non dovrà essere superiore al rapporto tra la quota versata del contributo finanziario a carico dei soggetti beneficiari a copertura degli investimenti ed il totale del contributo finanziario stesso.

Sulle singole erogazioni l'Agenzia opererà una ritenuta del 10% che dovrà essere versata alle imprese successivamente alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti di cui all'art. 10, comma 2 del decreto 24 settembre 2010.

Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni a saldo, tutte le forniture devono risultare pagate per intero pena l'inammissibilità dell'importo dell'intera fornitura.

6.2. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni relative ai programmi di investimento di cui al Titolo II ed al Titolo III del decreto del 24 settembre 2010, l'impresa beneficiaria presenta all'Agenzia, in relazione a ciascuna quota, un'apposita richiesta allegando alla stessa:

a) la documentazione della spesa consistente nella copia delle fatture di acquisto;

b) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori che i beni acquistati sono nuovi di fabbrica;

c) la copia dei contratti relativi alle fatture per pagamenti anticipati in «conto fornitura»;

d) gli originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti, ovvero le copie della diversa prova documentale dell'avvenuto pagamento, salva, in ogni caso, la facoltà dell'Agenzia di ottenere l'esibizione dei documenti originali;

e) la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria congiuntamente al Presidente del Collegio Sindacale, ove costituito, mediante la quale - con riferimento ad un allegato ed analitico elenco, nel quale siano trascritti i dati delle fatture, via via pagate per la realizzazione del programma degli investimenti, fatture da consegnare in copia come previsto sub *a)* - sia attestato:

1. che le fatture ivi indicate si riferiscono a spese sostenute per gli investimenti previsti dal progetto;

2. che i beni acquistati fanno parte del patrimonio dell'impresa beneficiaria;

3. che le fatture, ivi indicate, sono state pagate a saldo, ovvero costituiscono documento di pagamenti anticipati «in conto fornitura»;

4. che per tali fatture non è mai stato riconosciuto ne sarà riconosciuto alcuno sconto ed abbuono ad eccezione di quelli eventualmente indicati in fattura;

5. che gli impianti, i macchinari e le attrezzature acquistate, cui le fatture si riferiscono, sono nuovi di fabbrica;

6. che tutti i documenti allegati in copia alla richiesta di erogazione sono conformi agli originali;

7. di non aver beneficiato, a fronte delle spese rendicontate, di ulteriori contributi o finanziamenti, nazionali o comunitari;

8. che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti della società e che non sussistono a carico della stessa imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

9. di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007;

f) l'originale del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese e di vigenza della impresa beneficiaria

che contenga la «dicitura antimafia» e dal quale risulti che l'impresa beneficiaria non sia in liquidazione, non sia fallita, non sia stata sottoposta a procedura di concordato preventivo, a liquidazione coatta amministrativa, né ad amministrazione straordinaria;

g) l'originale del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'impresa beneficiaria;

h) il certificato antimafia rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, ovvero, in caso di invarianza dei soggetti controllati di cui all'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, qualora non più valido il certificato eventualmente già presentato nelle precedenti fasi del procedimento. L'invarianza dei soggetti controllati dovrà essere attestata da specifica dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

i) la documentazione utile per l'attestazione del proporzionale versamento del contributo finanziario a carico dell'impresa beneficiaria, ove previsto;

j) la copia della documentazione di cui ai precedenti punti *a)*, *b)*, *c) d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *i)*.

Copia della documentazione di cui ai precedenti punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e) f)*, *g) h)* ed *i)* deve essere fornita anche per via elettronica.

Gli originali dei documenti sopra indicati devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni dell'Agenzia e del MiSE per almeno i cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, successivi alla data di ultimazione del progetto.

I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto e di quelli installati presso terzi ai sensi del precedente punto 2.7. In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, le stesse non possono comprendere quelle ritenute non ammissibili. Contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura «Contratto di Sviluppo - DM 24 settembre 2010 Spesa di euro … dichiarata per la … (prima, seconda …) erogazione».

6.3. Per ciascun progetto, la data di ultimazione è rappresentata dalla data dell'ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile (per i beni in leasing, la data dell'ultima consegna dei beni, ovvero, per i programmi misti, l'ultima di tali date). L'impresa beneficiaria comunica la data di ultimazione entro 30 giorni dalla medesima e, entro 90 giorni dalla stessa, è tenuta a trasmettere l'ultimo SAL.

6.4. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni relative ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al Titolo IV del decreto del 24 settembre 2010, l'impresa beneficiaria presenta all'Agenzia, in relazione a ciascuna quota, un'apposita richiesta allegando alla stessa:

a) un analitico riepilogo delle spese rendicontate, articolato in riferimento alla attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ed alle categorie individuate al precedente punto 2.9 con allegate le copie dei relativi giustificativi di spesa;

b) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori attestanti che gli strumenti e le attrezzature sono di nuova acquisizione;

c) gli originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti, ovvero copia della prova documentale dell'avvenuto pagamento, salva in ogni caso la facoltà dell'Agenzia di ottenere l'esibizione dei documenti originali;

d) la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria congiuntamente al Presidente del Collegio Sindacale, ove costituito, mediante la quale, con riferimento ad un allegato ed analitico elenco delle spese rendicontate, sia attestato:

1. che gli importi di spesa indicati nell'allegato elenco sono conformi alle risultanze contabili aziendali e che sono stati effettivamente sostenuti per l'esecuzione del progetto;

2. che il costo del personale non dipendente con contratto a progetto riguarda attività svolte presso le strutture della società;

3. che i contributi di legge o contrattuali e gli oneri differiti considerati nel calcolo orario corrispondono a quelli previsti dalla normativa vigente e sono stati effettivamente pagati o, limitatamente agli oneri differiti, accantonati per ciascun dipendente e/o lavoratore con contratto a progetto;

4. che sono state rispettate tutte le prescrizioni di legge, in particolare quelle in materia fiscale, ambientale e pari opportunità tra uomini e donne;

5. che le spese generali sono state rendicontate sulla base dei costi effettivamente sostenuti;

6. ove siano stati rendicontati costi relativi a strumenti ed attrezzature, che la misura del periodo di impiego delle strumentazioni e delle attrezzature elencate corrispondono alla relativa percentuale di quota di utilizzo indicata;

7. che le fatture rendicontate sono state pagate a saldo e che per tali fatture non è mai stato riconosciuto ne sarà riconosciuto alcuno sconto ed abbuono ad eccezione di quelli eventualmente indicati in fattura;

8. che non sono intervenute variazioni sostanziali al programma approvato;

9. che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti della società e che non sussistono a carico della stessa imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

10. che tutte le strumentazioni e le attrezzature oggetto di rendicontazione sono di nuova acquisizione;

11. che tutti i documenti allegati in copia alla richiesta di erogazione sono conformi agli originali;

12. di non aver beneficiato, a fronte delle spese rendicontate, di ulteriori contributi o finanziamenti, nazionali o comunitari;

13. di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007;

e) l'originale del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese e di vigenza della impresa beneficiaria che contenga la «dicitura antimafia» e dal quale risulti che l'impresa beneficiaria non sia in liquidazione, non sia fallita, non sia stata sottoposta a procedura di concordato preventivo, a liquidazione coatta amministrativa, né ad amministrazione straordinaria;

f) l'originale della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) dell'impresa beneficiaria;

g) il certificato antimafia rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, ovvero, in caso di invarianza dei soggetti controllati di cui all'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, qualora non più valido il certificato eventualmente già presentato nelle precedenti fasi del procedimento. L'invarianza dei soggetti controllati dovrà essere attestata da specifica dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

h) rapporto tecnico sullo stato d'avanzamento dei lavori, sulla base dello schema opportunamente predisposto ed allegato al contratto di sviluppo;

i) copia della documentazione di cui ai precedenti punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *h)*.

Copia della documentazione di cui ai precedenti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)* deve essere fornita anche per via elettronica.

Gli originali dei documenti sopra indicati devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni dell'Agenzia e del MiSE per almeno i cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, successivi alla data di ultimazione del progetto.

In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, le stesse non possono comprendere quelle ritenute non ammissibili. Contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura «Contratto di Sviluppo - DM 24 settembre 2010 - Spesa di euro … dichiarata per la … (prima, seconda …) erogazione».

6.5. Per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, la data di avvio a realizzazione è rappresentata dalla data del primo titolo di spesa, se il programma è stato avviato con attività svolte all'esterno, ovvero quella dichiarata dall'impresa beneficiaria se il programma è avviato con attività svolte direttamente. La data di ultimazione del programma è rappresentata dalla data dell'ultimo titolo di spesa, se il programma è stato ultimato con attività svolte all'esterno, ovvero quella dichiarata dall'impresa beneficiaria se il programma è ultimato con attività svolte direttamente.

L'impresa beneficiaria comunica la data di ultimazione entro 30 giorni dalla medesima e, entro 90 giorni dalla stessa, è tenuta a trasmettere l'ultimo SAL.

7. *Variazioni successive alla sottoscrizione del contratto di sviluppo.*

7.1. Con riferimento alle variazioni successive alla sottoscrizione del contratto di sviluppo di cui all'art. 12 del decreto del 24 settembre 2010 si precisa che, ai fini del subentro:

a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dall'impresa richiedente in sede di domanda di agevolazione e aggiorna i dati e le informazioni contenute nella domanda medesima, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo;

b) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i criteri di cui all'art. 2, comma 3 del decreto del 24 settembre 2010 e con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta;

c) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante; il nuovo valore dell'agevolazione non può, comunque, superare l'importo già concesso. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta intervenga nel corso del quinquennio, ovvero triennio per le PMI, successivo alla data di ultimazione dell'intero investimento, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto periodo relative al soggetto originario ed a quello subentrante.

8. *Monitoraggio.*

8.1. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, a partire dalla data di stipula del contratto, le imprese beneficiarie trasmettono all'Agenzia, con cadenza semestrale e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, ovvero al terzo nel caso di PMI, una dichiarazione resa dal legale rappresentante o procuratore speciale delle imprese interessate. La predetta dichiarazione, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fornisce, in particolare, indicazioni sull'avanzamento del programma e su ulteriori eventuali elementi specificatamente richiesti nel contratto di sviluppo sottoscritto. Con riferimento ai programmi di cui al Titolo II ed al Titolo III del decreto del 24 settembre 2010 dovranno essere inoltre fornite indicazioni in merito al valore della produzione, ad eventuali beni dismessi ed al livello occupazionale raggiunto.

9. *Revoche.*

9.1. Con riferimento ai programmi di cui al Titolo II ed al Titolo III del decreto 24 settembre 2010 costituiscono condizioni di revoca delle agevolazioni, ai sensi degli articoli 19 e 25 del predetto decreto:

a) la cessazione definitiva dell'attività per la quale siano state concesse, o la messa in liquidazione o l'ammissione a procedure concorsuali dell'impresa beneficiaria prima del completamento del programma degli investimenti e/o del livello occupazionale previsto;

b) la mancata conclusione entro il termine stabilito del progetto degli investimenti ammesso alle agevolazioni, salvo proroghe, complessivamente di durata non superiore a dodici mesi, che potranno essere preventivamente concesse dall'Agenzia sulla base di richiesta motivata da parte dell'impresa;

c) una riduzione del progetto degli investimenti a seguito della quale il residuale programma risulti non più organico e funzionale;

d) il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati nei limiti e con le tolleranze stabiliti dal contratto di sviluppo;

e) il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto degli investimenti, senza la preventiva autorizzazione dell'Agenzia, di beni mobili e diritti aziendali, ovvero beni immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni - ovvero tre anni per le PMI - dal completamento degli investimenti;

f) l'alienazione dell'azienda o di parte di essa ovvero il trasferimento dell'attività produttiva in un ambito territoriale diverso da quello originario prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento degli investimenti - ovvero tre anni per le PMI;

g) il caso in cui l'impresa beneficiaria non consenta i controlli dell'Agenzia o del MiSE circa l'andamento dell'attività aziendale e la progressiva realizzazione del programma degli investimenti e del programma occupazionale, la misurazione dei risultati ottenuti e la verifica sull'assolvimento degli obblighi connessi alla concessione delle agevolazioni;

h) siano state richieste e ottenute per i beni del medesimo progetto di investimenti oggetto della concessione, agevolazioni di qualsiasi natura, ivi comprese quelle a titolo di de minimis, previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da istituzioni pubbliche ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali o di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal regolamento GBER;

i) il mancato rispetto della normativa in materia edilizia, urbanistica ed ambientale;

j) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro;

k) la resa, da parte dell'impresa beneficiaria, in qualunque fase del procedimento, di dichiarazioni mendaci o l'esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

l) il mancato rimborso delle rate dell'eventuale finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso;

m) ogni altra eventuale causa di revoca prevista dal Contratto di sviluppo sottoscritto.

9.2. Con riferimento ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al Titolo IV del decreto del 24 settembre 2010 costituiscono condizioni di revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 32 del predetto decreto:

a) la cessazione definitiva dell'attività per la quale siano state concesse, o la messa in liquidazione o l'ammissione a procedure concorsuali dell'impresa beneficiaria prima del completamento del progetto;

b) la mancata conclusione del progetto entro il termine stabilito, salvo proroghe, complessivamente di durata non superiore a dodici mesi, che potranno essere preventivamente concesse dall'Agenzia sulla base di richiesta motivata da parte dell'impresa;

c) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, fatti i salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

d) il caso in cui l'impresa beneficiaria non consenta i controlli dell'Agenzia o del MiSE circa l'andamento dell'attività e la progressiva realizzazione degli obiettivi del progetto, la misurazione dei risultati ottenuti e la verifica sull'assolvimento degli obblighi connessi alla concessione delle agevolazioni;

e) siano state richieste e ottenute per i beni del medesimo progetto oggetto della concessione, agevolazioni di qualsiasi natura, ivi comprese quelle a titolo di de minimis, previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da istituzioni pubbliche ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali o di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal regolamento GBER;

f) il mancato rispetto della normativa in materia edilizia, urbanistica ed ambientale;

g) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro;

h) la resa, da parte dell'impresa beneficiaria, in qualunque fase del procedimento, di dichiarazioni mendaci o l'esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

i) il mancato rimborso delle rate dell'eventuale finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso;

j) ogni altra eventuale causa di revoca prevista dal Contratto di sviluppo sottoscritto.

Roma, 16 giugno 2011

Il Ministro: ROMANI

11A10310

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Combipramol».

Estratto determinazione V&A.PC/II/481 del 5 luglio 2011

Specialità Medicinale: COMBIPRAMOL.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare A.I.C.: ARROW GENERICS LTD.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: PT/H/0139/001/II/013.

Tipo di Modifica: Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva.

Modifica Apportata: Aggiornamento del Drug Master File per la sostanza attiva «albutamolo solfato» fornito dalla Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. con conseguenti modifiche nelle specifiche del principio attivo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09994

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ropinirolo Alchemia».

Estratto determinazione V&A.PC/II/482 del 5 luglio 2011

Specialità Medicinale: ROPINIROLO ALCHEMIA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare A.I.C.: ALCHEMIA LTD.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento:

DK/H/1211/001,002,003,004,007/II/003.

Tipo di Modifica: Introduzione di un nuovo sistema di farmacovigilanza che non è stato valutato dall'autorità nazionale competente/dall'EMEA per un altro prodotto dello stesso titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Modifica Apportata: aggiornamento del sistema di farmacovigilanza, servizio affidato alla Panacea Pharma Projects (revisione PPP-DDPS-V2).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09995

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Clopidogrel Caduceus Pharma».

Estratto determinazione V&A.PC/II/483 del 5 luglio 2011

Specialità Medicinale: CLOPIDOGREL CADUCEUS PHARMA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare A.I.C.: CADUCEUS PHARMA LTD.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/1572/001/II/001.

Tipo di Modifica: Introduzione di un nuovo sistema di farmacovigilanza che non è stato valutato dall'autorità nazionale competente/dall'EMEA per un altro prodotto dello stesso titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Modifica Apportata: Aggiornamento del sistema di farmacovigilanza servizio affidato alla Panacea Pharma Projects (revisione PPP-DDPS-V1).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09996

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Clopidogrel Alchemia».

Estratto determinazione V&A.PC/II/484 del 5 luglio 2011

Specialità Medicinale: CLOPIDOGREL ALCHEMIA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare A.I.C.: ALCHEMIA LTD.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/1567/001/II/001.

Tipo di Modifica: Introduzione di un nuovo sistema di farmacovigilanza che non è stato valutato dall'autorità nazionale competente/dall'EMEA per un altro prodotto dello stesso titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Modifica Apportata: Aggiornamento del sistema di farmacovigilanza servizio affidato alla Panacea Pharma Projects (revisione PPP-DDPS-V2).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09997

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Yaz».

Estratto determinazione V&A.PC/II/485 del 5 luglio 2011

Specialità Medicinale: YAZ.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare A.I.C.: BAYER S.p.A.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/1269/001/II/012.

Tipo di Modifica: Presentazione/aggiornamento modulo.

Modifica Apportata: Aggiornamento dell'Environmental Risk Assessment In seguito al Post Approval Commitment – Novembre 2008.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09998

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Cetirizina Germed».

Estratto determinazione V&A.PC/II/486 del 5 luglio 2011

Specialità Medicinale: CETIRIZINA GERMED.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare A.I.C.: GERMED PHARMA S.p.A.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0588/001/II/008.

Tipo di Modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica Apportata: Aggiornamento del modulo 3 per introdurre alcune modifiche alle specifiche attuali: uniformità di unità di dosaggio (UDU) uniformità di massa e aggiornamento delle specifiche di dissoluzione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09999

Comunicato di rettifica relativo all'estratto determinazione V&A/PC/IP n. 541 del 1º aprile 2011, all'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale Efferalgan 500 mg.

Nell'estratto determinazione V&A/PC/IP n. 541 del 1° aprile 2011 pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2011di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN 500 MG, comprimé effervescent sécable 16 comprimé dalla Francia,

alla pagina 22, ove è scritto:

Confezione: EFFERALGAN «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse effervescenti.

Codice AIC: 040903015; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica,

leggasi:

Confezione: EFFERALGAN «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse effervescenti.

Codice AIC: 040903015; SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

11A10016

Comunicato di rettifica relativo all'estratto determinazione V&A/PC/IP n. 546 del 1º aprile 2011, all'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale Efferalgan 500 mg.

Nell'estratto determinazione V&A/PC/IP n. 546 del 1° aprile 2011 pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2011 di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN 500 MG, comprimé effervescent sécable 16 comprimé dalla Francia,

alla pagina 24, ove è scritto:

Confezione: EFFERALGAN «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse effervescenti.

Codice AIC: 040907014; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica,

leggasi:

Confezione: EFFERALGAN «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse effervescenti.

Codice AIC: 040907014; SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

11A10017

Comunicato di rettifica relativo all'estratto determinazione V&A/PC/IP n. 556 del 4 maggio 2011, all'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale Efferalgan 500 mg.

Nell'estratto determinazione V&A/PC/IP n. 556 del 4 maggio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2011 di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN 500 mg. effervescent tablets x 16 dalla Romania,

alla pagina 38, ove è scritto:

Confezione: EFFERALGAN «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse effervescenti.

Codice AIC: 040071021; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica,

leggasi:

Confezione: EFFERALGAN «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse effervescenti.

Codice AIC: 040071021; SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

11A10018

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NOVARA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio n. 72-NO, ha cessato l'attività di «fabbricazione di oggetti in metalli preziosi» e, con determinazione del dirigente n. 131 del 5 luglio 2011, è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa sono stati deformati.

Marchio	Denominazione impresa	Città
72-NO	Orolandia S.R.L.	Cerano NO

11A10044

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 15 luglio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4146
Yen	111,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,490
Corona danese	7,4568
Lira Sterlina	0,87750
Fiorino ungherese	270,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	4,0348
Nuovo leu romeno	4,2633
Corona svedese	9,2121
Franco svizzero	1,1577
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8665
Kuna croata	7,4315
Rublo russo	39,7535
Lira turca	2,3344
Dollaro australiano	1,3264
Real brasiliano	2,2283
Dollaro canadese	1,3549
Yuan cinese	9,1426
Dollaro di Hong Kong	11,0241
Rupia indonesiana	12082,89
Shekel israeliano	4,8642
Rupia indiana	62,9710
Won sudcoreano	1497,69
Peso messicano	16,5510
Ringgit malese	4,2523
Dollaro neozelandese	1,6815
Peso filippino	60,709
Dollaro di Singapore	1,7237
Baht tailandese	42,551
Rand sudafricano	9,7576

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A10095

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 18 luglio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4045
Yen	111,10
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,405
Corona danese	7,4567
Lira Sterlina	0,87315
Fiorino ungherese	272,98
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,0440
Nuovo leu romeno	4,2688
Corona svedese	9,2534
Franco svizzero	1,1485
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8670
Kuna croata	7,4500
Rublo russo	39,6125
Lira turca	2,3468
Dollaro australiano	1,3237
Real brasiliano	2,2208
Dollaro canadese	1,3472
Yuan cinese	9,0853
Dollaro di Hong Kong	10,9488
Rupia indonesiana	12024,36
Shekel israeliano	4,8404
Rupia indiana	62,6060
Won sudcoreano	1490,82
Peso messicano	16,5456
Ringgit malese	4,2311
Dollaro neozelandese	1,6640
Peso filippino	60,463
Dollaro di Singapore	1,7107
Baht tailandese	42,219
Rand sudafricano	9,8084

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A10096

MINISTERO DELL'INTERNO

Determinazione del calendario delle festività ebraiche, per l'anno 2012.

L'art. 5, n. 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», emanata sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su comunicazione dell'Unione, si indicano le festività ebraiche relative all'anno 2012:

tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato);

6, 7, 8, 13 e 14 aprile: Pesach (Pasqua);

27 e 28 maggio: Shavuoth (Pentecoste);

29 luglio: Digiuno del 9 di Av;

17 e 18 settembre: Rosh Hashanà (Capodanno);

25 e 26 settembre: Kippur (Vigilia e digiuno di espiazione);

1, 2, 7 e 8 ottobre: Sukkot (Festa delle Capanne);

9 ottobre : Simchàt Torà (Festa della legge).

Il calendario delle festività ebraiche è pubblicato anche sul sito di questo Ministero (www.interno.it) religioni e Stato.

11A10027

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita di S. Maria Assunta o della Croce, in Vinchiaturo

Con decreto del Ministro dell'interno in data, viene estinta la Confraternita di S. Maria Assunta o della Croce, con sede in Vinchiaturo (Campobasso).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente estinto è devoluto secondo quanto disposto nel decreto canonico.

11A10097

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario nella Chiesa di S. Bernardino da Siena, in Vinchiaturo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario con sede nella Chiesa di S. Bernardino da Siena in Vinchiaturo (Campobasso).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente estinto è devoluto secondo quanto disposto nel decreto canonico.

11A10098

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita del Purgatorio, in Vinchiaturo

Con decreto del Ministro dell'interno in data, viene estinta la Confraternita del Purgatorio, con sede in Vinchiaturo (Campobasso).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente estinto è devoluto secondo quanto disposto nel decreto canonico.

11A10099

Riconoscimento dell'estinzione della Confraterinita di Maria SS. del Carmine, in Busso

Con decreto del Ministro dell'interno in data, viene estinta la Confraternita di Maria SS. del Carmine, con sede in Busso (Campobasso).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel regisro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente estinto è devoluto secondo quanto disposto nel decreto canonico.

11A10100

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita denominata Confraternite riunite SS. Nome di Gesù del SS. Sacramento, S.M. del monte e SS. Annunziata, in Cercemaggiore

Con decreto del Ministro dell'Interno in data, viene estinta la Confraternita denominata «Confraternite riunite SS. Nome di Gesù del SS. Sacramento, S.M. del monte e SS. Annunziata», con sede in Cercemaggiore (Campobasso).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente estinto è devoluto secondo quanto disposto nel decreto canonico.

11A10101

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-174) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.